

LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

NOTA. - Le disposizioni amministrative date finora in materia di Piani di costruzione di case per lavoratori riguardano direttamente l'argomento dei contributi e solo indirettamente, per i rapporti strettissimi che intercorrono tra l'obbligo del pagamento dei contributi e il godimento dei benefici del piano, la sfera di applicazione della Legge.

Esse sono contenute in circolari ministeriali ed in circolari fatte dagli Istituti incaricati della riscossione. Nel riportarle ci si limita a quelle di maggiore importanza o rilievo.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Gabinetto

PROT. N. 20264 - E. 86

Roma, 24 Aprile 1949.

- AL COMITATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO CASE PER LAVORATORI;
- ALLA GESTIONE I.N.A.-CASA;
- AGLI ISTITUTI ED ENTI DI ASSICURAZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA;
- ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI;
- AI PREFETTI;
- AI CIRCOLI DELL'ISPettorato DEL LAVORO;
- AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO;
- ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.

OGGETTO: *Contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa.*

La *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1949 ha pubblicato il Decreto Ministeriale 18 marzo 1949 concernente la disciplina del versamento dei contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa per incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (*Gazz. Uff.* n. 54 del 7 marzo 1949).

In ordine all'applicazione ed al versamento di tali contributi sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti e richieste di chiarimenti.

Si fa presente che le norme che direttamente riguardano l'applicazione dei contributi sono indicate negli artt. 6, 7, 8, 9, 11 e 26 della legge e nel predetto

Decreto Ministeriale 18 marzo 1949. In attesa che siano emanate le norme regolamentari ed integrative previste all'art. 28 della legge, si ritiene opportuno impartire le seguenti istruzioni:

I. - *Campo di applicazione.*

1) Sono da considerare dipendenti, a norma dell'articolo 5, comma b) della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e quindi sono soggette al contributo tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze delle imprese dell'industria, comprese quelle della piccola industria e delle botteghe artigiane; del commercio, compresi gli studi commerciali e professionali e le amministrazioni di beni patrimoniali; del credito e dell'assicurazione, comprese le imprese che gestiscono servizi tributari appaltati e gli istituti finanziari di qualsiasi natura; dei trasporti; di aziende giornalistiche e editoriali; nonchè delle amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e di ogni altro ente pubblico.

Devono intendersi compresi in detta elencazione fra gli altri i dirigenti di azienda, i lavoratori a domicilio in quanto obbligatoriamente tenuti al pagamento dei contributi di assicurazione malattia, i dipendenti delle società cooperative, dei proprietari di fabbricati, dei Collegi ed istituti di istruzione e case di cura ed in genere tutti i dipendenti soggetti all'obbligo delle assicurazioni, per le categorie e nei confronti degli Enti espressamente indicati dal D. M. 18 marzo 1949.

2) Non rientrano nel campo di applicazione della legge e non sono soggetti al contributo i lavoratori dell'agricoltura, le persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari, i ricoverati in istituti di previdenza o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste.

Per alcune categorie marginali di lavoratori, quali gli ausiliari del traffico (compagnie di facchini, portabagagli, barrocciai etc.), i portieri, i portuali, i soci di cooperative per la piccola pesca, gli addetti alla lavorazione della foglia di tabacco, questo Ministero

si riserva di impartire le opportune precisazioni (1).

3) Sono esenti dagli obblighi contributivi, a norma dell'articolo 9, primo comma, della legge, salvo esplicita rinuncia all'esenzione i dipendenti ultracinquantenni, gli ex tubercolotici ed i lavoratori del mare avvicendati.

Si precisa anzitutto che i lavoratori predetti qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro. La rinuncia ha effetto dal giorno della dichiarazione e dovrà essere rinnovata qualora il rinunziante passi alle dipendenze di altro datore di lavoro.

La facoltà di rinuncia all'esenzione potrà del pari essere esercitata negli stessi modi dai lavoratori esclusi dall'obbligo contributivo perchè occasionali o stagionali, a norma del successivo comma 2°, dell'art. 9.

Agli effetti dell'esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto del lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali o infine sugli altri documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza. Ove occorra, il requisito del limite di età dovrà essere provato dal lavoratore mediante l'esibizione di certificato di nascita.

L'esenzione del contributo ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga del mese successivo a quello nel quale il lavoratore abbia raggiunto il limite anzidetto.

La richiesta alla esenzione per i lavoratori ex tubercolotici — da presentarsi al datore di lavoro — deve essere comprovata con la esibizione di un certificato della Casa di cura nella quale il lavoratore ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di certi-

(1) V. l'art. 26 delle Norme integrative, emanato posteriormente alla circolare.

ficato di case di cura private esso dovrà essere vistato dal Consorzio provinciale antitubercolare.

L'esenzione opera sino alla fine del mese entro il quale si compiono i tre anni dalla data di dimissione dalla casa di cura.

Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la esistenza o meno dell'obbligo contributivo alla Cassa marittima per l'assicurazione malattia della gente di mare. I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo relativo all'assicurazione di malattia.

4) Sono poi esclusi dagli obblighi contributivi i lavoratori occasionali e stagionali.

Per i lavoratori che « prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui » devono intendersi soltanto coloro che, privi di qualifiche professionali e non prestando quasi mai la loro opera alle altrui dipendenze, si occupino, in circostanze assolutamente eccezionali e per lavori di brevissima durata.

I lavoratori stagionali che usufruiscono della esenzione contributiva in esame, sono gli addetti alle lavorazioni specificatamente indicate nell'elenco annesso al decreto ministeriale dell'11 dicembre 1939, a condizione che siano occupati esclusivamente in dette lavorazioni stagionali limitatamente alle località e ai periodi di durata risultanti dall'elenco medesimo e sempre che siano esclusi dall'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione.

Per le indicate categorie di lavoratori stagionali ed occasionali la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicabile, quando essi si occupino in periodi o in lavori diversi da quelli contemplati ai fini dell'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

5) Sono del pari soggetti al contributo i privati e gli enti pubblici, datori di lavoro, alle persone contemplate nel precedente punto 1), escluse soltanto le Amministrazioni dello Stato e degli enti locali (province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Si precisa che le esenzioni previste a favore dei di-

pendenti, di cui all'art. 9 della legge, non operano nei confronti dei datori di lavoro, nel senso cioè che questi sono obbligati a versare il contributo di loro spettanza, di cui al comma c) dell'art. 5, per tutti indistintamente i dipendenti compresi quelli esentati o esclusi.

Inoltre nessuna attenuazione dell'onere contributivo a carico dei datori di lavoro può essere operata, nei casi contemplati dall'art. 9 ultimo comma, in cui nei confronti dei lavoratori è previsto un contributo ridotto.

II. - *Misura dei contributi e determinazione della retribuzione.*

6) I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori sono indicati agli artt. 5 e 9 della legge e precisamente:

— il 0,60 o il 0,40% a carico dei lavoratori;

— l'1,20% a carico dei datori di lavoro;

da applicarsi sulla « retribuzione globale netta », cioè sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari, però depurata dei contributi previdenziali e sociali nonché delle imposte, tasse ed altri eventuali gravami che siano obbligatoriamente a carico dei dipendenti con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità caropane, dell'indennità di mancata mensa, dell'indennità di trasferta, della gratifica natalizia, comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima.

Per la determinazione della retribuzione soggetta a contributo valgono le norme relative all'accertamento del contributo principale unitamente al quale si opera la riscossione ai sensi dell'art. 7, ultimo comma della legge, con l'aggiunta e la esclusione degli elementi espressamente indicati nell'art. 5 penultimo comma della legge.

Così ad esempio per quanto riguarda i lavori retribuiti a cottimo o a provvigione, si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corri-

sposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Quando la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo assicurativo, insieme con il quale è stabilita la riscossione del contributo dovuto alla gestione I.N.A.-Casa, valgono anche per la determinazione di questo.

In quei casi nei quali, ai fini del pagamento del contributo principale esiste una retribuzione convenzionale, questa varrà anche agli effetti della gestione del contributo I.N.A.-Casa.

È infine ammessa la possibilità di stabilire con provvedimento ministeriale per determinati casi nei quali se ne ravvisi l'opportunità, una retribuzione media convenzionale.

Tale possibilità è peraltro esclusa per quelle categorie cui le varie leggi per le assicurazioni di malattia o sociali fanno obbligo di corrispondere il contributo in percentuale sulla effettiva retribuzione.

7) Questo Ministero ha, tuttavia, considerato che la retribuzione imponibile così determinata è diversa da quella valevole per i contributi assicurativi la quale è al lordo delle trattenute e comprende anche elementi che dalla prima sono esclusi. Queste diversità di basi imponibili tra contributo I.N.A.-Casa e contributo per le assicurazioni (di malattia o di previdenza) insieme al quale il primo è riscosso, oltre che palesare una contraddizione della legge che all'art. 7, 4° comma, richiama le disposizioni per l'accertamento di quest'ultimo contributo, darebbe luogo a complicazioni contabili notevolissime per le aziende e creerebbe difficoltà agli stessi Istituti percettori.

Per eliminare almeno in parte tali inconvenienti, il regolamento di prossima emanazione prevederà, a seguito di richiesta di tutte le organizzazioni delle categorie interessate, la possibilità di stabilire aliquote contributive che applicate sulla retribuzione considerata al lordo siano nella media *pari a quelle* indicate dalla legge da applicare sulla retribuzione netta.

La legge stessa, infatti, all'art. 5, comma 1, lett.

b) e c) parla di contributo pari all'1,20 ed al 0,60 per cento delle retribuzioni calcolate al netto.

È stato così calcolato l'*ammontare medio* della riduzione dall'una all'altra delle basi imponibili, e tale riduzione è stata applicata alle aliquote contributive indicate nella legge, le quali però incideranno sulla retribuzione lorda, fermi rimanendo i criteri di identificazione degli elementi della retribuzione sopra specificati.

Le nuove aliquote così calcolate per l'industria, commercio e credito e per gli enti di diritto pubblico sono le seguenti:

- a carico lavoratori, aliquota intera 0,57
- a carico lavoratori, aliquota ridotta 0,38
- a carico datori di lavoro 1,15

Il contributo in misura ridotta di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge (0,38%) si applica esclusivamente ai lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare e che tale situazione facciano valere con richiesta scritta e documentata al datore di lavoro.

È evidente che la riduzione opera anche nel caso che delle quattro o più persone a carico parte si trovi in una e parte in un'altra delle condizioni richieste.

La riduzione opera anche nel caso che il lavoratore invece degli assegni familiari corrisposti dall'Istituto di previdenza sociale goda di trattamento analogo a carico diretto del datore di lavoro (trattamento di famiglia, ecc.).

Per le persone che si trovino nella riconosciuta impossibilità di lavorare, si richiede documentazione analoga a quella prescritta dall'Istituto di previdenza sociale ai fini della concessione degli assegni familiari e, nel caso di pubbliche amministrazioni, analoga a quella richiesta dalle stesse amministrazioni ai fini del trattamento di famiglia.

Agli effetti della documentazione di cui sopra sono da considerare nella impossibilità di lavorare i familiari, i quali per infermità di corpo o di mente siano *permanentemente e assolutamente* inabili al lavoro.

La inabilità deve risultare da un certificato rilasciato da un ufficiale sanitario del Comune di residenza

da esibire al datore di lavoro; tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In quest'ultimo caso il datore di lavoro deve chiedere al dipendente la documentazione analoga a quella che viene richiesta dall'Istituto previdenza sociale per gli assegni familiari.

III. - *Inizio e versamento dei contributi.*

8) In base all'art. 7 della legge, i contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni corrisposte.

L'obbligo del versamento decorre dal 1° aprile e specificamente dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 marzo 1949 per il lavoro prestato e la corrispondente retribuzione maturata a far tempo dall'anzidetto periodo di paga.

Nei confronti, ad esempio, di coloro che sono retribuiti a mese, a quindicina o a giornata, data di inizio è il 1° aprile; nei confronti di coloro che sono retribuiti a settimana o a quattordicina, data di inizio è quella di lunedì 4 aprile.

Tali contributi, unitamente a quelli dei datori di lavoro, saranno da questi versati agli Istituti ed Enti specificatamente indicati nel D. M. del 18 marzo 1949 contestualmente con i contributi assicurativi dovuti, secondo le istruzioni dagli stessi Istituti ed Enti impartite.

9) In particolare i contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa, sia per la quota a carico dei datori di lavoro, sia per la quota a carico dei lavoratori, saranno versati:

a) *All'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie:*

— per i dipendenti dell'industria, del commercio e del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, dianzi elencati, soggetti all'obbligo di assicurazione contro le malattie ed iscritti all'Istituto;

— per i dipendenti da aziende soggette all'obbligo di assicurazione presso l'Istituto, le quali tuttavia, per particolari modalità di funzionamento della assistenza malattia nei riguardi del dipendente personale, non effettuano il versamento dei contributi di

legge all'Istituto. Tali sono le aziende che fanno capo alle mutue aziendali degli impiegati e operai o alle Casse o mutue di categoria nazionali e locali non assorbite dall'I.N.A.M. dopo la legge istitutiva del gennaio 1943, nonché alle ex Casse provinciali di malattia delle nuove provincie, qualora riscuotano i contributi di malattia direttamente anziché a mezzo dell'Istituto di previdenza sociale;

— per il personale di navigazione aerea, anche se iscritto per l'assicurazione di malattia alle Casse marittime. Il versamento sarà effettuato all'I.N.A.M. per il tramite della Cassa nazionale di previdenza della gente dell'aria.

— per i dipendenti da aziende private, pubbliche amministrazioni ed altri enti pubblici di cui agli artt. 1, e 4 del D. M. 18 marzo 1949, quando siano iscritti all'I.N.A.M. secondo le norme in vigore o per i quali non esista obbligo di assicurazione contro le malattie nè presso l'I.N.A.M. nè presso alcuno degli altri enti ed istituti percettori di cui agli artt. 1 e 3 del decreto stesso.

L'Istituto per l'assicurazione di malattia farà in modo che negli elenchi nominativi mensili siano facilmente accertati l'ammontare delle retribuzioni imponibili e i contributi risultanti.

Detto Istituto inoltre manterrà le facilitazioni previste con lettera n. 38587 del 12-3-49 di questo Ministero alle aziende con oltre 300 dipendenti, adottando norme analoghe per gli impiegati. Per le mutue aziendali e per le Casse nazionali di categoria, nonché per i dirigenti di azienda, saranno sufficienti i prospetti riassuntivi mensili, cioè senza indicazione di nominativi, demandando alla diretta responsabilità di detti enti la esattezza dei dati e dei versamenti.

b) *All'Istituto nazionale di previdenza sociale:*

— per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza omonimo in base alle disposizioni in vigore e per il personale straordinario delle stesse aziende qualora non corrisponda contributi di malattia all'INAM.

— per il personale dipendente dalle società concessionarie telefoniche di zona compreso quello direttivo, semprechè non sussista l'obbligo contributivo verso l'I.N.A.M. ovvero verso l'E.N.A.D.E.D.P.;

— per gli iscritti alle ex Casse provinciali di malattia di cui i contributi siano riscossi in sede unificata dall'Istituto di previdenza sociale insieme a quelli di sua pertinenza;

— per i dipendenti delle aziende del gas, anche se iscritti per l'assicurazione di malattia all'I.N.A.M., e compresi i dirigenti, il versamento sarà fatto all'Istituto nazionale di previdenza sociale, per il fatto che questo ha assorbito le funzioni previdenziali prima esplicate dall'Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, citato nel D. M. 18 marzo 1949.

c) *Alle Casse marittime:*

— per i marittimi e per il personale non navigante ad esse iscritti, compresi i marittimi di comandata.

d) *All'Ente di previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo:*

— per i lavoratori a tale Ente iscritti, compreso il personale direttivo, anche se non soggetto all'obbligo dell'assicurazione di malattia.

I contributi saranno versati contestualmente con quelli dovuti all'Ente per l'assicurazione di malattia, sulla stessa base contributiva e con le stesse modalità.

e) *all'Istituto nazionale previdenza giornalisti:*

— per i dipendenti da aziende giornalistiche o editoriali, nei confronti dei quali non esista obbligo di contribuzione all'I.N.A.M.;

f) *all'E.N.A.P.S. e all'E.N.A.D.E.L.:*

— rispettivamente per i dipendenti dello Stato e degli Enti locali.

Al riguardo il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — si è riservato di impartire le necessarie istruzioni.

g) *all'E.M.P.A.D.E.D.P.:*

— rispettivamente per i dipendenti, compresi i dirigenti, degli Enti di diritto pubblico.

IV. - *Disposizioni varie.*

10) Il terzo comma dell'art. 7 estende ai contributi in questione le disposizioni per l'accertamento ed il versamento dei contributi, nonchè quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle

controversie previste per il contributo unitamente al quale si effettua la loro riscossione.

Devesi precisare che tale estensione ha carattere generale ed è quindi operativa tutte le volte in cui nella legge sulla gestione I.N.A.-Casa non esistono deroghe particolari: così ad esempio, nel caso di inadempienza agli obblighi previsti per i versamenti dei contributi interviene pure la norma particolare di cui all'art. 26 della legge con la multa fino ad un massimo di L. 500.000.

Per l'accertamento dei contributi e per la riscossione gli Istituti ed Enti percettori adotteranno le stesse formalità che vigono per i contributi previdenziali, procurando di conciliare le esigenze del servizio con la necessità di semplificare il lavoro alle aziende.

II) La facoltà di autorizzare la sospensione del versamento dei contributi nei confronti delle aziende e cooperative autorizzate a costruire direttamente è dalla legge demandata al Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa ed è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori.

Sino a che tale autorizzazione non sia data, sussiste l'obbligo del versamento dei contributi e non sarà possibile pertanto ammettere alcuna deroga a tale procedura.

Il Ministro: A. FANFANI.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO LE MALATTIE
Sede Centrale

CIRCOLARE N. 33/IV.

Roma, 30 Aprile 1949.

— AI DIRETTORI DELLE SEDI PROVINCIALI;

e p. c.

— AI CAPI SERVIZIO ED AI FUNZIONARI DELL'ISPettorato CENTRALE
LORO SEDI

OGGETTO: *Riscossione contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa.*

Facendo seguito alla circolare del 31 marzo 1949, n. 26 con la quale si dava comunicazione dell'importanza

tante compito affidato a questo Istituto per la riscossione dei contributi dovuti alla « Gestione I.N.A.-Casa », si informa che il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha ora diramato ai diversi Enti interessati le istruzioni per l'applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, mediante lettera n. 20264 del 24 aprile 1949 che si unisce in copia (allegato A).

Per quanto riguarda in particolare il servizio affidato a questo Istituto, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1) In base alle disposizioni ministeriali si può senz'altro affermare che la quasi totalità delle aziende che pagano all'Istituto il contributo di malattia, devono versare anche il contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa. Restano escluse solo le categorie agricole e quelle che iscrivono i propri dipendenti all'Istituto in forma facoltativa, quali ad esempio le Associazioni politiche e sindacali.

Si fa, inoltre, riserva di ulteriori comunicazioni per quanto riflette le operaie tabacchine, i portieri, gli ausiliari del traffico (compagnie di facchini, portabagagli, baroccai ecc.) i lavoratori dei porti, i componenti di cooperative della piccola pesca, i trebbiatori, i frantoiani, i dipendenti da ufficiali giudiziari, assuntori, ecc.; per intanto dette categorie non verseranno alcun contributo.

In altri casi che fossero dubbi è opportuno di invitare le aziende a chiedere chiarimenti all'Istituto o all'Ispettorato del Lavoro e procedere intanto al versamento del contributo, sia pure a titolo provvisorio.

2) Le aziende che per l'assicurazione di malattia fanno capo a Mutue o Casse aziendali, o di categoria, potranno effettuare il versamento all'Istituto anche pel tramite delle rispettive Mutue o Casse, restando bene inteso che la responsabilità di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalle disposizioni esecutive è sempre ed unicamente delle aziende medesime.

Versano, inoltre, all'Istituto anche altre categorie previste nelle suddette istruzioni ministeriali, compresi coloro che non sono soggetti all'assicurazione di malattia nè presso l'I.N.A.M., nè presso alcuno degli altri Enti percettori del contributo, come ad esempio i dirigenti di azienda.

3) Per tutte le aziende non iscritte all'I.N.A.M.

agli effetti dell'assicurazione di malattia, le Sedi Provinciali istituiranno la posizione contributiva (scheda, cartella ecc.) similmente a tutte le altre, bene inteso per i soli contributi I.N.A.-Casa e con ordinamento a parte.

Il contributo dei dirigenti di azienda potrà essere versato unitamente a quello degli impiegati e degli operai, facendone però menzione sugli elenchi o prospetti mensili di versamento.

4) Le ditte che si ritenessero non soggette all'obbligo contributivo per sè e per i dipendenti, saranno segnalate all'Ispettorato del lavoro per gli accertamenti di competenza e nello stesso tempo, qualora vi siano dubbi sulla fondatezza o meno di quanto asserito, ne sarà data comunicazione a questa Sede Centrale sotto forma di quesito.

Parimenti, saranno segnalate all'Ispettorato del lavoro quelle aziende che ritenessero esonerati i propri dipendenti dall'obbligo contributivo perchè occupati esclusivamente in lavoro stagionale.

È bene precisare a questo punto che, nell'intendimento del Ministero, le esenzioni derivanti da lavorazioni occasionali o stagionali devono essere accertate con rigore e saranno operate solo in casi assolutamente eccezionali.

La richiesta e la conservazione della documentazione relativa alle esenzioni (ultra-cinquantenni, dimessi dai sanatori, lavoratori del mare avvicendati, lavoratori occasionali, lavoratori stagionali), come pure quella per la riduzione del contributo dovuto dai dipendenti con più di tre persone a carico, sono di competenza del datore di lavoro il quale ha la piena responsabilità di tale adempimento. Le Sedi provinciali, di norma, non hanno ingerenza nell'esame e nel controllo di questi dati, salvo segnalazione nei casi dubbi e di maggiore rilevanza all'Ispettorato del lavoro.

5) Come è indicato nelle istruzioni ministeriali, le aliquote contributive del 0,57% del 0,38% e dell'1,15% devono essere applicate alle retribuzioni globali lorde, intendendo per tali quelle comprensive degli elementi ordinari e straordinari e al lordo dei contributi previdenziali e sociali, nonchè delle imposte,

tasse ed altri eventuali gravami che siano obbligatoriamente a carico del dipendente.

Si precisa però che, agli effetti del contributo I.N.A. Casa, non fanno parte della retribuzione globale lorda nè gli assegni familiari e l'indennità di caropane (che non si conteggiano neppure per il contributo di malattia), nè le indennità di mancata mensa e di trasferta, nè la gratifica natalizia o le mensilità eccedenti la dodicesima, elementi questi che, invece, sono tutti soggetti al contributo di malattia. E poichè la gratifica natalizia o la 13^a mensilità vengono conteggiate a parte ne consegue che la sola differenza di calcolo fra la retribuzione imponibile per il contributo di malattia e la retribuzione imponibile per il contributo I.N.A.-Casa consiste nelle indennità di mensa e di trasferta in quanto vengano corrisposte.

Pertanto, le aliquote predette sono da applicarsi sullo stesso ammontare delle retribuzioni lorde valevoli per il contributo dell'assicurazione di malattia, depurato soltanto delle predette indennità di mensa o di trasferta.

6) È appunto per conseguire la maggiore possibile uniformità nell'applicazione del contributo I.N.A.-Casa, nonchè per eliminare i numerosi e gravi inconvenienti di carattere amministrativo manifestatisi in tutte le provincie, che questa Sede Centrale sta adoperandosi affinchè vengano rivedute le disposizioni date con circolare n. 102 del 30-12-1948, ripristinando il procedimento normale — che del resto è conforme alla legge — consistente nel versamento del contributo a fine d'anno o all'atto in cui la gratifica viene effettivamente corrisposta.

In attesa di diverse disposizioni, le Sedi provinciali continuino ad applicare le norme vigenti e di cui a detta circolare n. 102. Si fa pure riserva di rivedere la misura della maggiorazione della indennità di malattia per rapportarla all'ammontare medio effettivo della gratifica natalizia.

7) Le ditte per le quali sono stabilite, agli effetti del contributo di malattia, retribuzioni convenzionali, queste varranno anche per il contributo I.N.A.-Casa. Nei casi in cui il contributo di malattia sia stabilito forfettariamente sotto forma di un importo mensile per ciascun dipendente iscritto, sarà necessario

risalire alla corrispondente retribuzione convenzionale e su questa applicare il contributo I.N.A.-Casa.

8) Si conferma quanto comunicato con circolare n. 30 del 22-4-49 circa l'obbligo delle aziende di presentare gli elenchi mensili nominativi con la indicazione di tutti gli elementi necessari ad accertare la posizione dell'iscritto e l'ammontare del contributo.

Le facilitazioni da fare alle ditte, di cui è cenno al punto 6) delle istruzioni ministeriali (allegato A.) consistono nel consentire che le ditte con più di 300 dipendenti possano essere autorizzate a presentare l'elenco a principio d'anno e le variazioni mensili.

Tali ditte potranno essere, altresì, autorizzate ad inviare, al posto degli elenchi, la copia a ricalco del libro paga.

Saranno, quanto prima, inviati i fac-simili dei nuovi moduli di elenchi mensili affinché ciascuna delle Sedi provinciali possa provvedere alla stampa e successiva graduale distribuzione ai datori di lavoro.

In tale attesa, restano invariati i moduli ed i sistemi in uso presso ciascuna Sede provinciale, con l'adozione degli opportuni accorgimenti atti a distinguere il contributo I.N.A.-Casa dal contributo di malattia.

I dati che interessano e che, pertanto, devono essere inseriti negli spazi disponibili dei moduli attualmente in uso sono i seguenti:

- numero complessivo dei dipendenti;
- numero dei dipendenti a contributo ridotto;
- numero dei dipendenti esentati dal contributo, distinti per ultra cinquantanovenni, ex tubercolotici, occasionali e stagionali;

- ammontare complessivo delle retribuzioni lorde imponibili depurate delle indennità di mensa e di trasferta;

- ammontare contributi a carico del datore di lavoro (1,15% di detta retribuzione complessiva);

- ammontare dei contributi a carico dei dipendenti con aliquota 0,57% e con aliquota 0,38%; questi due importi sono corrispondenti ai totali delle colonne del libro paga ove le ditte effettuano le trattenute ai dipendenti.

È evidente che a tergo dei bollettini di c/c postale deve essere segnato ben distintamente l'ammontare dei contributi I.N.A.-Casa.

Allo scopo di facilitare il compito delle Sedi provinciali nell'impartire le necessarie istruzioni a tutte le ditte, si unisce alla presente (allegato C) schema di circolare che le Sedi potranno completare con eventuali notizie locali, facendone stampare un adeguato numero di copie da diramare a tutte le aziende.

9) Si prevede che per tutto l'anno in corso non sarà apportata alcuna variazione alle schede contributive delle ditte, nonchè ai partitari in uso presso ciascuna Sede provinciale.

Pertanto la registrazione dei contributi I.N.A.-Casa e degli eventuali relativi interessi e penalità dovranno essere registrati in qualche colonna disponibile in senso orizzontale, oppure, nel caso di impossibilità, in senso verticale.

Per quanto riflette i dati statistici relativi al contributo I.N.A.-Casa si prevede che saranno richiesti da questa Sede Centrale:

— l'ammontare complessivo dei contributi senza distinzione delle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;

— dati numerici (numero complessivo dei dipendenti, numero dei dipendenti a contributo ridotto, numero degli esentati); per cui è necessario che questi dati numerici siano comunque rilevati e tenuti sempre aggiornati.

Norme contabili.

Gli incassi che, a decorre dal 1° aprile c. a. affluiranno alle Sedi provinciali, unitamente ai contributi destinati alla Gestione I.N.A.-Casa, saranno registrati indistintamente, in base alla norma generale, nella colonna «introiti da ripartire» del Mod. R 7.

La individuazione, e la conseguente ripartizione degli introiti medesimi secondo le gestioni di pertinenza, sarà effettuata, con le norme in vigore, sulla scorta dei dati desunti dal Mod. R. 3.

A questo riguardo e per dar modo alla Sede Centrale di fornire con la massima tempestività ed esattezza i dati concernenti l'andamento delle riscossioni riferite all'I.N.A.-Casa, si conferma ancora una volta la necessità di eliminare la giacenza a fine mese di

considerevoli masse di introiti non ripartiti, accelerando quindi, le relative operazioni di riparto.

Sono facilmente comprensibili le ragioni che inducono a sottolineare il rigore della norma richiamata. L'osservazione è in modo particolare rivolta alle maggiori Sedi periferiche nelle quali, appunto, si riscontra una sistematica giacenza di introiti indivisi la quale, mentre ostacola le normali necessità amministrative della gestione fondamentale, *sarebbe oltremodo deprecabile in coincidenza dell'assunzione di così importante attività delegata, qual'è quella della riscossione del contributo I.N.A.-Casa.*

Comunque questa Sede Centrale, nell'intento di assicurare la immediata disponibilità delle somme pertinenti ad una gestione per conto di terzi ed allo scopo altresì di eliminare i gravi inconvenienti che ebbero a lamentarsi nel passato circa analoghe gestioni, *ha dato disposizioni alla Banca Nazionale del Lavoro, la quale a sua volta le ha trasmesse alle proprie dipendenze o rappresentanze periferiche, di prelevare d'ordine nostro dalla massa dei contributi riscossi direttamente agli sportelli di Banca o tramite i c/c postali dalla Banca stessa, il 23% delle riscossioni effettuate.*

Le somme corrispondenti saranno, a cura della medesima Banca, depositate in un c/c provinciale intestato all'« Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie » e sul quale la traenza è esclusivamente riservata al Centro.

Le operazioni di prelievo dell'aliquota anzidetta sui contributi introitati, saranno attuate dalla Banca Nazionale del Lavoro:

1) ad ogni riscossione effettuata direttamente agli sportelli della Banca;

2) ad ogni operazione di prelievo eseguita dalla Banca stessa sui c/c postali contributi affidati alla sua diretta traenza, per la alimentazione dei c/c di erogazione.

Le Sedi provinciali, sulla base delle « contabili » trasmesse dalla Banca Nazionale del Lavoro, emetteranno gli ordinativi corrispondenti, osservando la seguente procedura:

— *nel caso di cui al precedente n. 1):* emissione di reversale per il complessivo ammontare dei contri-

buti incassati (comprensivo perciò anche del 23% trattenuto dalla Banca) da registrare alla colonna « introiti da ripartire » del Mod. R. 7;

— *in entrambi i casi di cui ai precedenti n. 1) e 2):* emissione di un mandato a favore della Sede Centrale per l'importo relativo al 23% degli incassi diretti bancari o delle somme prelevate dal c/c postale; l'importo di tale mandato verrà registrato nella colonna « Sede Centrale » del Mod. R. 12.

Le Sedi provinciali cui è affidata, invece, la traenza diretta sui propri c/c postali contributi, anziché tramite Banca Nazionale del Lavoro, dovranno osservare di *loro iniziativa e col massimo rigore* la disposizione anzidetta di depositare nel c/c bancario riservato alla Sede Centrale, la quota 23% in occasione di ogni prelievo che verrà effettuato da esse sui conti correnti anzidetti.

La procedura delle scritture contabili è, naturalmente, quella indicata per il c/c postale in quanto per gli introiti bancari, la trattenuta della quota I.N.A. Casa è sempre direttamente e preventivamente disposta dalla Banca.

Ogni tentativo di frustrare le tassative norme anzidette, anche nel senso di rallentare l'accantonamento delle quote di prelievo percentuale, incontreranno rigorose misure disciplinari sino alle più estreme conseguenze e a questo riguardo si fa presente che saranno ritenuti corresponsabili di ogni infrazione, tanto il Direttore provinciale, quanto il Capo Ufficio Amministrazione.

Ogni decade e precisamente il 10, 20 e 30 di ciascun mese, le Sedi provinciali procederanno — d'ora in avanti — alla integrale ripartizione degli incassi decadali onde effettuare, sempre con rigorosa puntualità ed esattezza, il versamento a conguaglio delle somme residue dovute alla « Gestione I.N.A. Casa ».

L'attuazione del provvedimento finanziario di conguaglio è naturalmente affidata alla iniziativa della Sede provinciale, la quale dovrà predisporre i necessari ordinativi alla Banca relativi ai versamenti a saldo derivanti dalle operazioni di conguaglio tra incassi di pertinenza della gestione medesima e accrediti 23%, eseguiti nella decade, in relazione ai dati definitivi risultanti dai prospetti decadali di riparto (Mod. R. 3).

In coincidenza delle operazioni di conguaglio eseguite ogni decade le Sedi provinciali emetteranno:

1) un mandato (compensativo) sul conto « introiti ripartiti » - col. 7 Mod. R. 12 - *per l'intero ammontare degli incassi ripartiti;*

2) reversale (compensativa) sul conto « Sede Centrale » - col. 8 Mod. R. 7 - *per l'intero ammontare del contributo dovuto alla gestione I.N.A.-Casa;*

3) reversali (compensative) sugli altri conti di entrata per le somme di pertinenza dei conti medesimi (contributi, multe, cassa, ferie, ecc.);

4) mandato (effettivo) sul conto « Sede Centrale » - col. 8 Mod. R. 12 - per il versamento *a conguaglio* del contributo I.N.A.-Casa.

L'importo relativo è rilevabile dalla differenza tra l'ammontare della reversale di cui al punto 2) e la somma dei versamenti già effettuati in conto (23%).

In occasione delle operazioni di conguaglio anzidette (cioè alla fine di ciascuna decade), le Sedi provinciali trasmetteranno al Centro una copia (originale) dei Mod. R. 3., debitamente firmata, dalla quale risultino le attribuzioni di competenza degli introiti alla gestione fondamentale e l'ammontare del *complessivo riparto* attribuito alla Gestione I.N.A.-Casa inserendone l'evidenza con la dizione « Sede Centrale - I.N.A.-Casa », nel Settore del Mod. R. 3 destinato alle « partite di giro ».

Unitamente alla copia del Mod. R. 3 dovrà essere trasmessa, a questa Sede Centrale, *un'unica nota contabile* (Mod. R. 16) dove saranno riportate:

— *a debito*, i singoli versamenti effettuati nelle rispettive date, durante la decade, in conto contributo I.N.A.-Casa (23%) nonchè quello eseguito a conguaglio (punto n. 4);

— *a credito*, l'ammontare complessivo del contributo pertinente alla gestione in argomento, di cui al punto n. 2.

Nella assai improbabile eventualità che le operazioni di conguaglio accertassero un credito della Sede provinciale verso la gestione in oggetto per eccedenza dei versamenti (23%) precedentemente eseguiti, il recupero delle somme relative *dovrà essere comunque preventivamente autorizzato dal Centro che disporrà*

*lo storno relativo al c/c bancario destinato all'accen-
tramento del contributo I.N.A.-Casa.*

Comunque l'aliquota 23% è stata determinata in via provvisoria e la sua misura potrà essere variata dopo l'esperienza dei primi mesi di attività della gestione delegata.

Infine, per quanto riguarda le modalità di scritturazione dei contributi riscossi per la gestione I.N.A.-Casa, risultanti dai prospetti decadali di riparto Mod. R. 3, le Sedi provinciali utilizzeranno, nel modo più opportuno, le schede già intestate alle aziende contribuenti usufruendo di eventuali colonne disponibili sulla scheda stessa.

In mancanza di ciò, e nel precipuo intento di *eliminare promiscuità di scritture*, si dovrà riservare una sufficiente parte della scheda medesima (recto) per le registrazioni medesime.

È ovvio precisare che per le aziende non soggette all'obbligo dell'assicurazione di malattia, ma tenute ugualmente al versamento del contributo I.N.A.-Casa, dovrà essere istituita, invece, una apposita scheda.

Trattandosi di un servizio così importante che la fiducia del Governo ha voluto affidare al nostro Istituto, è impegnata la responsabilità di ciascuna Sede provinciale affinché il servizio abbia a svolgersi con assoluta regolarità, particolarmente per quanto riflette l'esatto accertamento dei contributi I.N.A.-Casa e il loro puntuale versamento.

Questa Sede Centrale si riserva di inviare tutte le delucidazioni che si dovessero rendere necessarie per l'esatta applicazione delle norme di cui alla presente.

Il Commissario Straordinario
AVV. PIETRO MOSCONI.

ALLEGATI:

- 1) Circolare ministeriale N. 20264/E 86 del 24 aprile 1949.
- 2) Decreto ministeriale 11 dicembre 1939, che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono in periodi di durata inferiore a sei mesi.
- 3) Schema di circolare che le sedi dovranno completare con eventuali notizie locali e diramare a stampa a tutte le aziende soggette al nuovo contributo.

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO LE MALATTIE
Sede Centrale

CIRCOLARE N. 28/IV.

Roma, 11 Maggio 1949.

— AI DIRETTORI DELLE SEDI PROVINCIALI;

e p. c.

— AI CAPI SERVIZIO ED AI FUNZIONARI
DELL'ISPettorato CENTRALE

LORO SEDI

OGGETTO: *Contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa.*

Per l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 33/IV del 30 aprile 1949, si comunicano i seguenti chiarimenti riguardanti le categorie dell'edilizia e quelle del credito ed assicurazione.

1) *Aziende edili:*

La maggiorazione del 14,50% cui sono assoggettate le retribuzioni lorde degli edili agli effetti del contributo malattia si compone, come è noto, del 5,05% per festività nazionali e infrasettimanali e del 9,45% per gratifica natalizia.

Poichè di questi due elementi, solo la gratifica è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo del contributo I.N.A.-Casa, ne consegue che, a questo effetto, la maggiorazione deve essere limitata al 5,05 per cento. Pertanto, l'ammontare complessivo delle retribuzioni è maggiorato del 14,50% per il contributo di malattia e del 5,05% per il contributo I.N.A.-Casa, oltre, s'intende, per entrambi i contributi, la aggiunta dell'indennità speciale, nella misura vigente in ciascuna provincia, da computarsi sulla paga base.

Ove sia necessario, le Sedi Provinciali preciseranno quanto sopra alle aziende interessate.

2) *Aziende del credito e assicurazione:*

Allo scopo di evitare per quanto possibile differenze di calcolo fra contributo di malattia e contributi I.N.A.-Casa, le Aziende del credito e delle imprese assicuratrici le quali, in base alla circolare n. 10/IV del 26 febbraio 1949, versano il contributo di malat-

tia, a titolo di acconto, e in misura fissa di L. 1.000 mensili per ogni dipendente, seguiranno un sistema analogo per il contributo I.N.A.-Casa versando, sempre a titolo di acconto, le seguenti quote capitarie:

— *contributo a carico azienda*: L. 384 mensili per ciascun dipendente, compresi i dirigenti e gli esentati;

— *contributo intero a carico del dipendente*: L. 190 mensili;

— *contributo ridotto a carico del dipendente con oltre tre persone a carico*: L. 126 mensili.

È evidente che tale sistema non è conforme alla legge; tuttavia, le Sedi Provinciali non solleveranno obiezioni di fronte alle aziende e ciò nell'attesa che tutto il problema contributivo e assistenziale delle categorie in oggetto venga definitivamente risolto.

Si ripete che seguiranno detto sistema solo le Aziende che versano il contributo di malattia in cifra capitaria, mentre tutte le altre applicheranno le norme comuni.

Le Aziende a carattere nazionale o interregionale indicate nella succitata circolare n. 10/IV verseranno direttamente a questa Sede Centrale unitamente al contributo di malattia, anche il contributo I.N.A.-Casa.

Si rammenta che il versamento deve essere accompagnato da un prospetto riassuntivo contenente i dati di cui a pag. 5 della circolare n. 33/IV del 30 aprile 1949 di questa Sede Centrale, con l'avvertenza che — e ciò vale per tutti — dovrà essere indicato dopo il « numero complessivo dei dipendenti » anche il « numero dei dipendenti a contributo intero ».

È di importanza assoluta per il prestigio dell'Istituto, la puntualità e l'esattezza dei versamenti da parte nostra alla Gestione I.N.A.-Casa.

Il Direttore Generale Reggente

Dr. GINO BIZZARRI

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO LE MALATTIE
Sede Centrale

CIRCOLARE N. 39/IV.

Roma, 11 Giugno 1949.

— AI DIRETTORI DELLE SEDI PROVINCIALI;

e p. c.

— AI CAPI SERVIZIO ED AI FUNZIONARI
DELL'ISPettorato CENTRALE

LORO SEDI

OGGETTO: *Contributi I.N.A.-Casa - Società Concessionarie Telefoniche di zona.*

Come è noto, per il personale operaio dipendente dalle Società concessionarie telefoniche di zona, per il quale non sussiste l'obbligo contributivo verso l'I.N.A.M., i contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa vengono versati all'Istituto nazionale per la Previdenza Sociale, mentre per gli impiegati dipendenti dalle stesse Società il contributo I.N.A.-Casa dovrebbe essere versato al nostro Istituto, al quale le aziende stesse versano il rispettivo contributo di assicurazione malattia.

Allo scopo di evitare l'onerosità di duplici adempimenti, le predette Società hanno chiesto di poter versare all'I.N.P.S. i contributi I.N.A.-Casa per tutto il personale dipendente, sia esso operaio sia impiegatizio.

Questa Sede Centrale, in seguito a conforme autorizzazione avuta dal competente Ministero, ha ritenuto di accogliere la richiesta in parola.

Si dispone pertanto che le Sedi provinciali, pur continuando a riscuotere il contributo di malattia per gli impiegati dipendenti dalle predette Società, omettano di richiedere alle stesse il versamento del contributo I.N.A.-Casa e di controllarne i rispettivi adempimenti.

Gli « Uffici Contributi » delle Sedi provinciali interessate avranno cura di inserire sulla scheda contributiva delle aziende in oggetto, nonchè sulla cartella

delle stesse, apposita annotazione con richiamo alla presente Circolare.

Il Direttore Generale Reggente
Dr. GINO BIZZARRI

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Fondi Speciali di Previdenza

LETTERA-CIRCOLARE N. 11090/FP

Roma, 4 Luglio 1949.

- ALLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI
SERVIZI DI TRASPORTO;
e p. c.
- ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE IM-
PRESE TRASPORTI
ROMA
- ALLA FEDERAZIONE AZIENDE MUNI-
CIPALIZZATE DI TRASPORTI
ROMA
- ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE AU-
TOFERROTRAMVIERI
ROMA
- AL LIBERO SINDACATO NAZIONALE
AUTOFERROTRAMVIERI ED INTER-
NAVIGATORI
ROMA

OGGETTO: *Contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa.*

La Legge 28 febbraio 1949, n. 43, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1949, n. 54, e il successivo Decreto Ministeriale 18 marzo 1949, per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano I.N.A.-Casa, fanno obbligo alle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e al personale dipendente — compresi i dirigenti e il personale straordinario per i quali non siano corrisposti contributi di malattia all'I.N.A.M. — di versare a questo Istituto, a decorrere dal 1° aprile c. a., un contributo da calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retri-

buzione, con esclusione degli assegni familiari, della indennità di caropane, dell'indennità di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima.

Allo scopo però di facilitare gli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla riscossione del predetto contributo, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito che il contributo venga calcolato sulla retribuzione lorda, anzichè netta, come previsto dall'art. 5 ultimo comma della Legge 28 febbraio 1949.

In conseguenza le aliquote contributive, riportate dall'art. 5 della predetta Legge, per effetto dell'aumentata base imponibile sono state fissate come segue:

- a carico dell'Azienda, L. 1,15%;
- a carico dell'agente, L. 0,57% ridotta a Lire 0,38%

per gli agenti capi famiglia che abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare.

Sono esenti dall'obbligo contributivo, salvo esplicita rinuncia all'esenzione, gli agenti che abbiano compiuto il 59 anno di età o che siano ex tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni, fermo restando l'obbligo per le Aziende al versamento della intera quota a loro carico, sia nel caso di esenzione che di contribuzione ridotta da parte del dipendente.

Le Aziende hanno l'obbligo di trattenere ai propri dipendenti, ad ogni periodo di paga, la quota da essi dovuta che, cumulativamente alla propria, dovranno versare mensilmente a questo Istituto, unitamente agli altri contributi — previdenza, tbc., nuz. natalità, disoccupazione e caropane — avendo però cura di specificare sempre — per esigenze contabili — gli importi da attribuire a ciascuna voce.

Per quanto attiene alla compilazione degli elenchi nominativi di denuncia dei contributi di che trattasi, opportune istruzioni saranno date in occasione della emanazione delle norme che, alla fine di ogni anno, vengono impartite alle Aziende per la denuncia dei contributi di previdenza sugli appositi Mod. E. T. 9

Per maggiore chiarimento in ordine all'applicazione ed al versamento dei contributi I.N.A.-Casa, si trasmette, allegata alla presente, copia della circolare n. 20264 E. 86 del 24 aprile 1949, con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — in attesa che siano emanate le norme regolamentari ed integrative previste dall'art. 28 della Legge surrichiamata — ha ritenuto opportuno impartire al riguardo adeguate istruzioni.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

Il ff. Direttore Generale
PALMA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Fondi Speciali di Previdenza

N. 153/4201/FP

Roma, 13 Maggio 1949.

- ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE SOCIETÀ TELEFONICHE;
- ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ROMA

OGGETTO: *Fondo previdenza personale telefonico, D. M. 18 marzo 1949.*

Con Circolare n. 20264 del 24 aprile 1949, indirizzata anche a questo Istituto, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha impartito istruzioni per l'applicazione del Decreto Ministeriale 18 marzo 1949 concernente la disciplina del versamento dei contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa.

Detta circolare stabilisce, fra l'altro, che saranno versati a questo Istituto i contributi dovuti per il personale dipendente dalle Società concessionarie telefoniche di zona, compreso quello direttivo, semprechè non sussista l'obbligo contributivo verso l'I.N.A.M. ovvero verso l'I.N.A.D.E.D.P.

Quanto sopra premesso, si prega codesta Società vo-

ler precisare se il dipendente personale è soggetto all'obbligo contributivo verso l'I.N.A.M.

p. Il f. f. *Direttore Generale*
MAZZETTI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE N. 15 - PROT. N. 6611/B

Roma, 1° Giugno 1949.

— A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO;

e p. c.

— A TUTTI GLI UFFICI DELL'E.N.P.A.L.S.

OGGETTO: *Contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa.*

La *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23-3-1949 ha pubblicato il decreto ministeriale 18-3-1949 concernente la disciplina del versamento dei contributi dovuti alla gestione I.N.A.-Casa per incrementare la occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, ai sensi della legge 28-2-1949 n. 43 (G. U. n. 54 del 7-3-1949).

In particolare, dovranno essere versati all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, sia per la quota a carico dei datori di lavoro dello spettacolo, sia per la quota a carico dei lavoratori dello spettacolo, iscritti all'Ente, i contributi come sopra dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa.

In merito al versamento di tali contributi questo Ente ritiene necessario far conoscere le seguenti norme esecutive:

1) *Contributi.*

I contributi sono dovuti da ogni Impresa per sè e per tutti i dipendenti iscritti all'Ente *qualunque sia la loro nazionalità.*

Sono pure dovuti per i dipendenti non iscritti quali, i dirigenti, i direttori di sala e le cassiere.

I contributi sono versati, per legge, in misura pari al 0,60% e 0,40% a carico dei dipendenti e all'1,20%

a carico dei datori di lavoro da applicarsi sulla *retribuzione globale netta*.

Tuttavia poichè la retribuzione imponibile così determinata è diversa da quella valevole per i contributi assicurativi, la quale è al lordo delle trattenute e comprende anche elementi che dalla prima sono esclusi, allo scopo di eliminare notevoli complicazioni contabili per le aziende e per l'Ente percettore, il competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato la riduzione delle aliquote di cui sopra a quelle qui di seguito da calcolare sulla retribuzione lorda giornaliera.

Pertanto le aliquote contributive che cotesta ditta dovrà applicare sono le seguenti:

- 0,57% a carico dei dipendenti (contributo intero);
- 0,38% a carico dei dipendenti aventi quattro o più persone a carico (contributo ridotto);
- 1,15% a carico del datore di lavoro.

Le aliquote dovranno essere calcolate sullo stesso ammontare delle retribuzioni lorde valevoli per il contributo dell'assicurazione di malattia.

L'aliquota ridotta del 0,38% si applica a quei dipendenti che abbiano a carico complessivamente più di tre persone per le quali riscuotono gli assegni familiari o fruiscono di altro trattamento analogo (aggiunta di famiglia ecc.) oppure che siano per infermità di mente o di corpo permanentemente e assolutamente inabili al lavoro.

Ogni Impresa è tenuta a munirsi della prescritta documentazione prima di applicare la suddetta aliquota ridotta (stato di famiglia, certificato medico ecc.).

2) *Esenzioni.*

Sono esentati dal contributo:

a) i dipendenti che abbiano compiuto il 59° anno di età; l'esenzione opera a partire dall'inizio del primo periodo di paga del mese successivo a quello nel quale essi abbiano raggiunto il limite anzidetto: documentazione sufficiente hanno i dati anagrafici risultanti sul libretto di lavoro ovvero sul libretto rilasciato dall'Ente;

b) i dipendenti ex tubercolotici dimessi dalle case di cura da non oltre tre anni; l'esenzione opera sino alla fine del mese entro il quale si compiono i tre anni

dalla data di dimissione dalle case di cura, che dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalle stesse.

L'esenzione in parola è strettamente subordinata alla esibizione di tale documentazione alla Impresa da parte del dipendente.

c) i lavoratori occasionali; per lavoratori occasionali devono intendersi soltanto coloro che, privi di qualifiche professionali e non prestando quasi mai la loro opera alle altrui dipendenze, si occupino, in circostanze assolutamente eccezionali e per lavori di brevissima durata.

Si precisa che le esenzioni in parola operano solo a favore dei dipendenti e non nei confronti del datore di lavoro, per cui ogni impresa è obbligata a versare il contributo a suo carico (1,15%) per tutti indistintamente i dipendenti, compresi appunto quelli esentati o quelli per i quali è dovuto il contributo nella misura ridotta del 0,38%.

3) *Inizio del versamento dei contributi.*

In forza dell'art. 7 della legge, i contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni corrisposte.

L'obbligo del versamento decorre dal 1° aprile 1949.

4) *Modalità per il versamento dei contributi.*

I contributi dovranno essere versati nello stesso giorno nel quale sono versati i contributi assicurativi dovuti all'Ente.

Ogni versamento dovrà essere eseguito sul conto corrente postale n. 1/2763 e dovranno essere usati i moduli di denuncia (mod. 031/I.C.) e i bollettini di c/c (stampati su carta giallopaglierina) forniti dall'Ente.

Allo scopo di facilitare il lavoro di compilazione dei moduli di denuncia dei lavoratori dipendenti ed evitare ripetizioni di nominativi, retribuzioni ecc. è sufficiente che il datore di lavoro trascriva fedelmente sul modulo 031/I. C. tutte le notizie ivi richieste; *particolare attenzione dovrà essere rivolta alla indicazione della data del modulo 031, nel quale infatti sono indicati i nominativi e le retribuzioni dei dipendenti per i quali i contributi della Gestione I.N.A.-Casa sono versati.*

Pertanto il mod. 031/I. C. sarà inviato all'Ente - Direzione Generale - Roma, Via Aurora 31, unitamente al mod. 031, (usato per il versamento dei contributi di assistenza e previdenza) nel quale appunto sono indicati i nominativi, le retribuzioni ecc. dei lavoratori per i quali i contributi I.N.A.-Casa sono versati.

5) *Sanzioni.*

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi si applicano le sanzioni previste dal D. L. 16-7-1947 n. 708.

L'art. 26 della legge inoltre commina ai datori di lavoro inadempienti la multa fino ad un massimo di L. 500.000.

Questa Direzione si rende conto delle ulteriori difficoltà contabili e finanziarie che il nuovo contributo comporta, ma è fiduciosa che ogni Impresa si atterrà alle disposizioni come sopra rese note, specie in considerazione dello scopo cui il contributo è destinato.

Il Commissario Ministeriale
Dr. GIOVANNI CARAPEZZA.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

CIRCOLARE N. 54.

Roma, 15 Maggio 1949.

— A TUTTE LE SEDI DEGLI ENTI INTERESSATI

OGGETTO: *Contributi Gestione I.N.A.-Casa.*

Con la Legge 28-2-1949, n. 43, pubblicata sulla G. U. n. 54 del 7-3-1949, sono stati emanati provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

Col Decreto Ministeriale 18 marzo 1949, pubblicato sulla G. U. n. 67 del 23-3-1949, sono state fissate le norme in ordine al versamento dei contributi per l'attuazione del piano. Per il settore degli Enti di diritto pubblico la riscossione dei contributi è demandata a questo Ente (art. 3 comma c).

In conformità alle istruzioni contenute nella nota

20264/E- 86 del 24 aprile u. s. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata al Comitato di attuazione del piano case per lavoratori, alla Gestione I.N.A.-Casa, agli Istituti ed Enti di assicurazione, assistenza e previdenza interessati, alle Associazioni Sindacali interessate, ai Prefetti, ai Circoli dell'Ispettorato Lavoro, agli Uffici Provinciali del Lavoro, alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, ed allo scopo di fornire istruzioni e chiarimenti si indicano qui di seguito le principali norme da osservare per l'applicazione delle disposizioni di Legge già in vigore.

1) *Campo di applicazione.*

A mente dell'art. 5, lettere b) e c) della Legge 28-2-1949, n. 43, sono obbligati al versamento dei contributi i dipendenti — comunque qualificati — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonchè delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico e i rispettivi datori di lavoro.

In detta elencazione devono intendersi compresi tutti i dipendenti, d'ambo i sessi, soggetti all'obbligo delle assicurazioni, per le categorie e nei confronti degli Enti espressamente indicati dal D. M. 18-3-1949, nonchè i dirigenti d'azienda anche se non obbligati per Legge alle assicurazioni anzidette.

Sono altresì assoggettati a tale obbligo anche i dipendenti e le Amministrazioni che risultino iscritti facoltativamente a questo Istituto.

2) *Esenzioni.*

Sono esenti dagli obblighi contributivi, a norma dell'art. 9, 1° comma della Legge, salvo esplicita rinuncia all'esenzione, i dipendenti ultracinquantenni, gli ex tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni ed i lavoratori del mare avvicendati.

I lavoratori predetti, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, ed acquisire così titolo all'assegnazione di alloggio, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scrit-

ta da fare al proprio datore di lavoro. La rinuncia ha effetto dal giorno della dichiarazione e dovrà essere rinnovata qualora il rinunciante passi alle dipendenze di altro datore di lavoro.

Agli effetti dell'esenzione dal contributo per i dipendenti che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto del lavoro, ovvero sulla tessera per le assicurazioni sociali, o infine sugli altri documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza. Ove occorra, il requisito del limite di età dovrà essere provato dal dipendente mediante l'esibizione del certificato di nascita. L'esenzione dal contributo ha effetto dal 1° del mese successivo a quello nel quale il dipendente abbia raggiunto il limite anzidetto.

La richiesta di esenzione per i dipendenti ex tubercolotici — da presentarsi al datore di lavoro — deve essere comprovata con la esibizione di un certificato della Casa di Cura nella quale il dipendente ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di certificato di Case di cura private esso dovrà essere vistato dal Consorzio Provinciale Antitubercolare.

L'esenzione opera fino alla fine del mese entro il quale si compiono i tre anni dalla data di dimissione dalla Casa di cura. Sono poi esclusi dagli obblighi contributivi i lavoratori occasionali e stagionali.

Si precisa che le esenzioni previste a favore dei dipendenti, di cui all'art. 9 della legge, non operano nei confronti dei datori di lavoro, nel senso cioè che questi sono obbligati a versare il contributo di loro spettanza, di cui al comma c) dell'art. 5 per tutti indistintamente i dipendenti, compresi quelli esentati o esclusi.

Inoltre, nessuna riduzione dell'onere contributivo a carico dei datori di lavoro può essere operata nei casi contemplati nell'art. 9 — ultimo comma — in cui nei confronti dei lavoratori è previsto un contributo ridotto.

3) Misura dei contributi e determinazione della retribuzione.

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dai di-

pendenti sono indicati agli artt. 5 e 9 della legge e precisamente:

L. 0,60% a carico dei lavoratori (aliquota intera)

L. 0,40% a carico dei lavoratori (aliquota ridotta)

L. 1,20% a carico dei datori di lavoro (in ogni caso) da applicarsi sulla « retribuzione globale netta », cioè sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari, però depurata dei contributi previdenziali e sociali nonché delle imposte, tasse ed altri eventuali gravami che siano obbligatoriamente a carico dei dipendenti, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità caro-pane, dell'indennità di trasferta, della gratifica natalizia, comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima.

Quando la retribuzione sia in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Quando la retribuzione consista in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo assicurativo, insieme con il quale è stabilita la riscossione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa, valgono anche per la determinazione di questo.

Con regolamento di prossima emanazione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, considerato che la retribuzione imponibile — determinata come innanzi — è diversa da quella valevole per i contributi assicurativi, la quale è al *lordo* delle ritenute e comprende anche elementi che dalla prima sono esclusi — darebbe luogo a complicazioni contabili notevolissime per gli Enti associati e creerebbe difficoltà agli stessi Istituti percettori — prevederà la possibilità di stabilire aliquote contributive che applicate sulla retribuzione considerata al lordo siano nella media *pari* a quelle indicate dalla legge da applicare sulla retribuzione netta.

La legge stessa, infatti, all'art. 5 comma 1, lett. b) e c) parla di contributo *pari* all'1,20% ed al 0,60% delle retribuzioni calcolate al netto.

In attesa che siano emanate tali norme regolamentari, è stato calcolato l'*ammontare medio* delle ridu-

zioni dall'una all'altra delle basi imponibili, e tale riduzione è stata applicata alle aliquote contributive indicate nella legge, le quali però incideranno sulla retribuzione lorda, fermi rimanendo i criteri di identificazione degli elementi della retribuzione sopra specificati. Tale retribuzione dovrà comprendere anche i miglioramenti economici di cui alla Legge 12-4-1949, n. 149.

Le nuove aliquote sono le seguenti anche per i dipendenti da Enti di diritto pubblico:

- a carico lavoratori (aliquota intera) L. 0,57%
- a carico lavoratori (aliquota ridotta) L. 0,38%
- a carico datori di lavoro (in ogni caso) L. 1,15%

Il contributo in misura ridotta — di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge (0,38%), si applica esclusivamente ai lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico, complessivamente, più di tre persone per le quali riscuotono gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare e che tale situazione facciano valere con richiesta scritta e documentata al datore di lavoro.

La riduzione opera anche nel caso che il lavoratore invece degli assegni familiari corrisposti dall'I.N.P.S. goda di trattamento analogo a carico diretto del datore di lavoro (trattamento di famiglia ecc.).

Per le persone che si trovino nella riconosciuta impossibilità di lavorare, si richiede documentazione analoga a quella prescritta dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ai fini della concessione degli assegni familiari e, nel caso di pubbliche Amministrazioni, analoga a quella richiesta dalle stesse Amministrazioni ai fini del trattamento di famiglia.

Agli effetti di tale documentazione sono da considerarsi nell'impossibilità di lavorare i familiari i quali, per infermità di corpo o di mente, siano *permanentemente e assolutamente* inabili al lavoro.

La inabilità deve risultare da un certificato — rilasciato da un Ufficiale Sanitario del Comune di residenza — da esibire al datore di lavoro; tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di impiego o di lavoro.

4) *Inizio e versamento dei contributi.*

In base all'art. 7 della legge, i contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti all'atto del pagamento delle competenze.

L'obbligo del versamento decorre dal 1° Aprile '49: tali contributi saranno versati a questo Istituto contemporaneamente a quelli riguardanti l'assicurazione malattia, *ma distintamente*, osservando le modalità appresso specificate.

I contributi relativi al decorso mese di Aprile dovranno essere versati immediatamente.

Gli Enti interessati si varranno del c/c postale numero 1/2291 intestato: *Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma 1° Conto Ente Nazionale di Previdenza per dipendenti da Enti di diritto pubblico I.N.A.-Casa, Via G. B. Morgagni, 13 Roma* o mediante accredito presso la *Banca Nazionale del Lavoro, Filiale di Roma, 1.*

In attesa che vengano predisposti stampati speciali, si prega di far tenere, alla fine di ciascun mese, all'atto del versamento dei contributi I.N.A.-Casa, un prospetto così concepito:

- 1) contributi a carico del datore di lavoro per n. dipendenti, retribuzione complessiva lorda L. aliquota 1,15% L.
- 2) contributi a carico dei lavoratori, per n. dipendenti ad aliquota intera (0,57%) su L. di retribuzione complessiva lorda L.
- 3) contributi a carico dei lavoratori per numero dipendenti ad aliquota ridotta (0,38%) su L. di retribuzione complessiva lorda L.
- 4) lavoratori esentati n. per un ammontare di L. di retribuzione complessiva lorda.

Totale versato a mezzo L.

Naturalmente il numero dei lavoratori indicati ai n. 2, 3 e 4 del prospetto di cui sopra e il corrispondente ammontare delle retribuzioni complessive lorde dovranno collimare con quelli indicati al n. 1 — in quanto — come si è detto — i datori di lavoro dovranno versare i contributi a loro carico per tutti i dipendenti.

Gli Istituti che non abbiano ottemperato all'obbligo

dell'iscrizione a questo Ente, previsto dall'art. 2 della legge 28-7-1939, n. 1436, e dall'art. 7 del D. L. 31 Ottobre 1947, n. 1304, sono egualmente tenuti a versare i contributi I.N.A.-Casa con le modalità stabilite dalla presente circolare.

Tali Istituti dovranno far pervenire gli elenchi nominativi del personale con la retribuzione mensile lorda complessiva percepita da ogni singolo impiegato, in base alle Leggi predette e al Regolamento di esecuzione approvato con decreto 4-9-1940, n. 1483.

5) *Inadempienze.*

L'art. 7 - comma 3 - della legge estende ai contributi in questione le disposizioni per l'accertamento ed il versamento dei contributi, nonchè quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie, previste per il contributo unitamente al quale si effettua la loro riscossione. Per l'art. 26 della citata Legge, i datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 5 e 7 — sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, *che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti*, salvo che il fatto costituisca reato più grave, *con la multa fino ad un massimo di L. 500.000.*

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della Gestione.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato dopo trascorsi 30 giorni dalla scadenza, i datori di lavoro inadempienti dovranno versare gli interessi di mora nella misura legale sulle somme corrisposte con ritardo, in conformità di quanto disposto per il versamento del contributo assicurazione malattia.

6) *Sospensione versamento contributi.*

In base a quanto stabilito dall'art. 11, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la facoltà di autorizzare la sospensione del versamento dei contributi nei confronti delle aziende e cooperative autorizzate a costruire direttamente è dalla legge demandata al Consiglio Direttivo dell'I.N.A.-Casa ed è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori.

Sino a che tale autorizzazione non sia data, sussiste l'obbligo del versamento dei contributi e non sarà possibile pertanto ammettere alcuna deroga a tale procedura.

Il Direttore Generale
Dr. VITTORIO SEPE

LE DELIBERAZIONI DEL COMITATO
DI ATTUAZIONE

LE DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI ATTUAZIONE

Il Comitato di attuazione del Piano settennale di costruzione di case per lavoratori è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1949 ed è stato insediato dal Ministro del Lavoro e dalla Previdenza sociale il 24 dello stesso mese.

Esso si è subito messo al lavoro. E mentre sta compiendo gli studi e le indagini necessari per la redazione del Piano tecnico-finanziario settennale di costruzioni, allo scopo di ridurre immediatamente la disoccupazione e di utilizzare la stagione favorevole per la costruzione, ha deciso di procedere subito alla realizzazione in via sperimentale di un primo lotto di costruzioni. È quello che l'art. 4 delle norme integrative chiama « piano iniziale ».

Le deliberazioni adottate dal Comitato di attuazione, nelle sedute che vanno dal 27 marzo ad oggi, e che qui di seguito si riportano, possono distinguersi in due gruppi: le une riguardano la formulazione astratta del piano e le norme relative; le altre concernono invece l'attuazione concreta del piano stesso, attuazione che arriva fino all'indicazione degli enti, delle aziende e delle cooperative incaricati o autorizzate alla costruzione di case per lavoratori.

I - FORMULAZIONE DEL PIANO INIZIALE E NORME RELATIVE.

1 - Allo scopo di favorire l'immediata messa in opera dei primi cantieri, ed averne materia di osservazioni ed esperienze per la migliore impostazione del piano tecnico-finanziario settennale e dei piani annuali di distribuzione previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949 n. 43, la Gestione I.N.A.-Casa è autorizzata, in anticipazione degli stessi piani, a far ese-

guire nel corrente anno lavori di costruzione fino all'ammontare complessivo di L. 10 miliardi, fermo restando quanto stabilito al punto 5°.

I lavori di cui sopra si inquadreranno in un piano « iniziale » costituito e regolato con le modalità seguenti.

Il Comitato si riserva tuttavia, ove risultasse necessario, di modificare o integrare le stesse modalità, con successive deliberazioni da portare a tempestiva conoscenza della Gestione I.N.A.-Casa.

2 - Le norme regolanti il piano « iniziale » hanno esclusivamente carattere eccezionale e sperimentale.

Il loro ambito di applicazione deve pertanto intendersi strettamente limitato al piano stesso.

3 - Tutto quanto, nel piano « iniziale », concerne la ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni afferenti al piano stesso, anche rispetto alla aliquota di almeno un terzo da riservare all'Italia Meridionale, alla Sicilia e alla Sardegna, o riguarda la suddivisione delle stesse costruzioni tra le due categorie di lavoratori di cui all'art. 10, primo e secondo comma della legge, nonché il quantitativo di costruzioni da affidare direttamente alle Aziende e Cooperative ai sensi dell'art. 11 cpv. della legge, così come ogni altra determinazione del genere, deve intendersi stabilito in provvisoria e parziale applicazione dei piani settennali e annuali, di cui all'art. 10 della legge. Restano pertanto demandate agli stessi piani quelle integrazioni di quota, o di misura, o di reparto che si rendessero necessarie in rapporto alle decisioni ulteriori e definitive.

4 - Con il piano « iniziale » di cui al punto 1 saranno costruite case:

A) per 8.650 milioni nei 45 Comuni capiluogo di provincia qui di seguito indicati:

ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

Importo costruz.

(milioni)

800	Roma
700	Milano
500	Torino

300 (cad.)	Bologna - Genova - Venezia.
200 »	Firenze - La Spezia - Padova - Pisa - Verona
150 »	Ancona - Terni
100 »	Brescia - Ferrara - Livorno - Pesaro - Udine
50 »	Alessandria - Aosta - Asti - Bolzano - Frosinone - Massa - Rieti - Trento - Treviso - Vicenza - Viterbo

5.250

ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

Importo costruz.
(milioni)

700	Napoli
500	Palermo
300 (cad.)	Bari - Foggia - Messina
200 »	Cagliari - Catania
150 »	Salerno - Taranto
100 »	Benevento - Cosenza - Pescara - Reggio Calabria - Sassari
50 »	Matera - Potenza

3.400

B) per I. 350 milioni nei 30 Comuni non capiluogo seguenti:

ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

Importo costruz.
(milioni)

50 (cad.)	Albano Laziale (Roma) - Carrara (Massa e Carrara) - Cesenatico (Forlì) - Civitavecchia (Roma) - Faenza (Ravenna) - Fidenza (Parma) - Frascati (Roma) - Imola (Bologna) - Legnano (Milano) - Lodi (Milano) - Magenta (Milano) - Moncalieri (Torino) - Monza (Milano) -
-----------	---

Poggibonsi (Siena) - Pontassieve (Firenze) - Pontremoli (Massa e Carrara) - Rimini (Forlì) - Recco (Genova) - Velletri (Roma) - Ventimiglia (Imperia) - Viareggio (Lucca).

25 » Cisterna (Latina) - Orbetello (Grosseto) - Pieve S. Stefano (Arezzo) - Pontedera (Pisa) - Porto S. Stefano (Grosseto).

I.175

ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

Importo costruz.
(milioni)

50 Capua (Caserta) - Isernia (Campobasso) - Ortona a Mare (Chieti)

25 Francavilla (Chieti)

I75

5 - In aggiunta al piano « iniziale » di cui al punto 4°, il Comitato autorizzerà, con le modalità di cui in appresso, la costruzione diretta delle case da parte delle Aziende e delle Cooperative di lavoratori indicate all'art. 11 della legge, e ciò fino all'ammontare complessivo della somma di L. 5 miliardi.

6 - Allo scopo di realizzare le costruzioni di cui al punto 4, la Gestione I.N.A.-Casa dovrà interessare in primo luogo, in ciascuno dei comuni prescelti, affinché vi assumano l'incarico di stazione appaltante, gli Istituti per le case popolari, l'I.N.C.I.S., le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici o di diritto pubblico che vi abbiano sede o stabilimenti, o comunque legittima possibilità di azione.

Qualora gli Enti suddetti abbiano declinato l'invito o abbiano presentato proposte non accettate, o non siano in grado di presentare entro il 15 settembre progetti concreti formulati ai sensi delle disposizioni seguenti, e qualora non sia possibile valersi, in sif-

fatte circostanze di Enti a carattere nazionale ed a larga articolazione periferica, quali l' I.N.P.S. e l'I.N.A. ed altri che il Comitato si riserva di indicare, la gestione I.N.A.-Casa avanzerà concrete proposte al Comitato per effettuare la costruzione a gestione diretta.

In ogni caso le assegnazioni ai singoli Enti saranno deliberate dal Comitato, udite le proposte del Consiglio direttivo.

7 - Ai sensi di quanto stabilisce l'art. 10 della Legge e tenendo presente quanto detto al punto 3, la Gestione I.N.A.-Casa dovrà far costruire case destinabili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in rapporto a quanto stabilito al punto 4, nelle misure in appresso indicate:

Roma, 400 milioni;

Napoli, 150 milioni;

Milano, Palermo, Torino: cad. 100 milioni;

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Foggia, Genova, La Spezia, Messina, Padova, Pisa, Salerno, Taranto, Terni, Venezia, Verona: cad. 50 milioni.

8 - Nell'attesa che il Comitato abbia condotta a termine la raccolta e l'elaborazione dei dati tecnici occorrenti per stabilire le caratteristiche delle costruzioni, la Gestione I.N.A.-Casa dovrà rispettare le norme di cui in appresso, tanto per ciò che riguarda la approvazione dei progetti presentati per le costruzioni da affidarsi alle stazioni appaltanti di cui al punto 6, quanto per ciò che riguarda i progetti presentati dalle aziende e dalle cooperative di cui al punto 5. Le eventuali deroghe motivate dovranno essere autorizzate dal Comitato di attuazione.

1) NORME PER LE AREE.

a) Le aree saranno prescelte tra quelle concesse gratuitamente od a prezzi di favore ed al netto degli eventuali contributi di miglioria.

b) Le aree stesse dovranno essere scelte tra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nel Comune (acqua, luce, gas, fognature, trasporti) e possibilmente delimitate da pubbliche stra-

de e sempre allacciate con comoda strada. Ove tali condizioni non esistano inizialmente, il Comune dovrà impegnarsi a tempestivamente provvedervi prima dell'immissione degli inquilini, iscrivendone in bilancio le relative somme.

c) I terreni da prescegliere non dovranno richiedere fondazioni troppo costose salvo che tali maggiori oneri siano affrontati dal Comune o dagli interessati.

d) L'estensione delle aree dovrà essere tale da consentire lo sviluppo di un organico piano igienicamente e modernamente concepito in rapporto alle norme seguenti che riflettono gli edifici. L'ubicazione dovrà essere la più favorevole nei riguardi igienici e la meno disagiata rispetto al luogo di lavoro.

e) Per i Comuni danneggiati dalla guerra, per i quali esiste un piano di ricostruzione approvato dal Ministero LL. PP. ai sensi del D. L. 1-3-45 n. 154, si dovrà fare il possibile perchè i costruendi gruppi di case siano coordinati ed armonizzati con il piano di ricostruzione e si utilizzeranno prevalentemente e possibilmente le aree ricadenti nella zona che, in ciascun piano, è destinata specificatamente per l'espansione dell'abitato, semprechè abbiano le caratteristiche di cui le norme sopradette.

2) NORME PER GLI EDIFICI.

a) L'utilizzazione edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che ne risulti una densità di popolazione, calcolata sui lotti normali, non superiore ai 500 (cinquecento) abitanti per ettaro, integrando la superficie del terreno con la quota parte degli spazi pubblici di attinenza e limitrofi.

b) Nei confronti di ogni edificio debbono essere rispettate distanze tali, in rapporto alle altezze, da garantire al solstizio invernale una minima insolazione sulla soglia degli appartamenti più bassi. Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezza l'altezza dell'edificio più elevato.

c) In tutti gli edifici dovranno essere esclusi cortili chiusi, semichiusi, chiostrini, cavedi. I cortili a-

perti dovranno avere dimensioni e disposizioni tali da soddisfare le condizioni d'insolazione di cui sopra.

d) Le aree con destinazione ad orto-giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

3) NORME PER GLI ALLOGGI.

a) La superficie utile dei 5 tipi di alloggi distinti come al 2° comma dell'articolo 10 dovrà risultare rispettivamente non inferiore a mq. 30, 45, 60, 75, 90, misurati all'interno delle pareti delimitanti i singoli ambienti ed accessori.

b) Gli alloggi dovranno essere disposti con almeno due esposizioni opposte o, in via eccezionale, ortogonali. Ogni alloggio dovrà disporre di un locale di soggiorno distinto e isolabile dal locale di cucina, il quale potrà anche essere ridotto alle sole dimensioni funzionali per la preparazione dei cibi e per il governo della casa. In tal caso dovrà essere previsto anche lo spazio per il pranzo nel locale di soggiorno. Sarà opportuno che quest'ultimo locale possa accogliere anche uno o due letti-divano.

Allo scopo poi di ridurre opportunamente i locali di disimpegno (corridoi) si potrà utilizzare il soggiorno per l'accesso diretto ad altri ambienti.

Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso a un orto-giardino è opportuna la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto.

Dovrà essere evitata la costruzione di stanze da letto destinate in progetto ad accogliere più di due letti per adulti. Gli armadi a muro saranno considerati un necessario completamento dell'attrezzatura dell'alloggio e potranno costituire elementi di preferenza a parità delle altre condizioni. Si raccomanda di tenere il rapporto illuminante piuttosto elevato orientandosi sulla base di un sesto.

Tutte le finestre con qualsiasi esposizione dovranno essere munite di protezioni esterne (gelosie, scuri, persiane, ecc.).

c) L'esposizione nel quadrante nord-est e nord-ovest dovrà essere limitata ad ambienti di servizio ed

eccezionalmente ad una camera per alloggio qualora questo ne disponga di altre due.

9 - Le norme relative agli appalti dei lavori commessi dalle stazioni appaltanti di cui al punto 6 nonché al caso di effettuazione diretta delle costruzioni da parte della Gestione I.N.A.-Casa, saranno precisate dal Comitato, unitamente alle norme tecniche integrative di quelle esposte al punto 8.

10 - Per ciò che concerne il conferimento dell'incarico di stazione appaltante, il Comitato si riserva di decidere il criterio e la misura dei compensi.

11 - Il conferimento dell'incarico da parte della Gestione dovrà essere fatto in termini tali da rendere la stazione appaltante immediatamente e direttamente responsabile verso i terzi di tutto quanto essa verrà compiendo per la esecuzione dell'incarico. La Gestione I.N.A.-Casa, nell'assumere a precise condizioni il rilievo degli oneri economici verso la stazione appaltante, dovrà peraltro riservarsi la facoltà di sostituirsi ad essa, al bisogno, nei suoi rapporti con i terzi, previa autorizzazione del Comitato.

12 - La stazione appaltante dovrà essere invitata dalla Gestione I.N.A.-Casa a provvedere, rispettivamente dopo l'approvazione da parte del Comitato di attuazione della scelta dell'area edificabile e dopo l'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei relativi progetti per il trasferimento della stessa area in proprietà della Gestione I.N.A.Casa e per l'assegnazione della esecuzione dei lavori in progetto, secondo i criteri di appalto che verranno stabiliti.

13 - Fermi restando i poteri di vigilanza del Comitato, la Gestione I.N.A.-Casa dovrà riservare ogni opportuno e particolare controllo sulla esecuzione dell'incarico assunto dalla stazione appaltante, specialmente per ciò che concerne la gara di appalto, l'andamento dei lavori e l'eventuale diritto di avocare a se medesima la direzione degli stessi lavori, nonché il collaudo dell'edificio.

14 - I versamenti delle somme dovute avranno luogo mensilmente dietro presentazione della opportuna

documentazione e in particolare dietro presentazione degli stati di avanzamento.

Le relative modalità saranno regolate dal Comitato con successive disposizioni, da emanarsi insieme a quelle relative all'impiego dei fondi raccolti.

15 - Le disposizioni di cui sopra valgono anche per le costruzioni dirette da parte delle aziende e delle cooperative di lavoratori. È esclusa tuttavia rispetto ad esse aziende e cooperative quanto concerne il primo comma del punto 14, dovendo valere nel caso quanto prevedono il terzo e il quarto comma dell'art. 11 della legge.

Per le stesse aziende e cooperative la Gestione I.N.A. Casa dovrà, oltre a quanto disposto al punto 13, riservare in ogni tempo il diritto di controllo di tutta la contabilità dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione, nonché il diritto di avere, egualmente in ogni tempo, qualsiasi utile documentazione afferente alla costruzione delle case.

Le aziende e le cooperative dovranno inoltre ragguagliare mensilmente la Gestione sullo stato di avanzamento dei lavori, e consentire ad ogni indagine o sopralluogo o controllo nel merito.

16 - Nei limiti del piano di riparto specificato al punto 5, le aziende e le cooperative di lavoratori potranno dar luogo, se autorizzate dal Comitato, a costruzioni di case rispettivamente per i propri dipendenti e per i propri iscritti per un valore massimo pari a $\frac{3}{7}$ dell'importo dei contributi dovuti complessivamente dalle aziende interessate in proprio o per i propri dipendenti durante il settennio. Il limite di cui sopra potrà essere elevato qualora si tratti di Enti pubblici, oppure di Enti di diritto pubblico.

Nel caso di aziende a carattere nazionale o regionale, la scelta delle località dove effettuare le costruzioni è riservata alla azienda salvo sempre le determinazioni del Comitato e purchè non siano superati i limiti di reparto specificati al punto 5.

Resta comunque inteso che le case costruite dalle aziende e le rispettive aree restano di proprietà dell'I.N.A.-Casa.

17 - Qualora vi siano più aziende appartenenti ad

uno stesso comprensorio industriale, le quali, anche in rapporto al numero dei dipendenti, non siano in grado di provvedere ciascuna e singolarmente alla costruzione di case per i loro dipendenti, il Comitato potrà consentire il raggruppamento delle stesse aziende, al fine di dar luogo in comune alla costruzione, restando inteso che quando più aziende presentano un'unica domanda non costituiscono una entità giuridica distinta dalle singole aziende e pertanto sono individualmente e solidalmente responsabili.

18 - Le domande di costruzione diretta da parte delle aziende e delle cooperative devono essere presentate al Comitato non oltre il mese di giugno; esse dovranno contenere l'impegno di iniziare i lavori entro un mese dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto e di portarli a termine non oltre un anno dall'inizio.

Sarà data la precedenza a quelle aziende o cooperative le quali offrano gratuitamente l'area oppure assumano a proprie spese l'onere del progetto e della direzione dei lavori.

La sospensione del versamento dei contributi verrà concessa dal Consiglio nella misura mensile di 1/36 dell'importo delle costruzioni autorizzate, con decorrenza dal termine di effettuazione dello sbancamento.

19 - Nella esecuzione di quanto precede, la Gestione I.N.A.-Casa dovrà sollecitamente informare il Comitato di ogni questione o difficoltà che possa insorgere nell'applicazione delle presenti norme, onde lo stesso Comitato abbia modo di deliberare tempestivamente al riguardo.

20 - La Gestione I.N.A.-Casa si atterrà per le costruzioni da affidarsi alle stazioni appaltanti di cui al punto 6, per il piano « iniziale », alle seguenti norme relative ai progetti:

Per i progetti presentati a titolo gratuito, qualora il progetto non risultasse idoneo, il Consiglio direttivo chiederà al progettista di apportare le opportune modifiche; ove tali modifiche risultassero insoddisfacenti, il Consiglio direttivo potrà avocare a sé il progetto, affidandolo ad ingegneri o architetti liberi professionisti.

Nei casi in cui la spesa di progetto debba far carico alla Gestione, sia che si tratti di costruzioni da affidare alle stazioni appaltanti di cui al punto 6, sia che si tratti di costruzione diretta da parte della Gestione I.N.A.-Casa, la progettazione sarà preferibilmente affidata, rispettivamente dalla stazione appaltante o dalla Gestione stessa, ad ingegneri od architetti liberi professionisti.

L'I.N.A.-Casa compenserà tali prestazioni in base alla tariffa nazionale professionale categoria b) di cui alla legge 2-3-1949 n. 143, con la decurtazione del 20% e senza dare luogo all'applicazione dell'art. 18 della legge suddetta. L'onere relativo sarà computato in aggiunta alle spese sostenute dalla stazione appaltante, ed al compenso corrisposto alla medesima, per determinare il costo di cui al punto 25.

La liquidazione sarà limitata agli importi relativi alle parti di lavoro effettivamente sviluppate dal progettista ed accettate, mentre saranno liquidate in altra sede le parti di lavoro professionale eventualmente stralciate, a favore di chi vi abbia provveduto.

Nel caso che la stazione appaltante di cui al punto 6, dimostri di avere la necessaria attrezzatura tecnica permanente, la Gestione I.N.A.-Casa potrà autorizzarla a provvedere la progettazione a mezzo del proprio ufficio tecnico, salvo beninteso l'esame dei progetti per il necessario benessere. In questa eventualità, e sempre che non si tratti dell'offerta gratuita dei progetti, alla stazione verrà corrisposto un compenso pari alla metà di quello stabilito per il caso in cui la progettazione venga affidata a liberi professionisti.

21 - Il Consiglio potrà autorizzare le stazioni appaltanti di cui al punto 6, a servirsi, per il piano iniziale, dei capitolati da esse normalmente adottati, previa approvazione dei medesimi da parte del Consiglio stesso, il quale dovrà assicurarsi che siano specificatamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ogni capitolato contenga, fra l'altro, oltre i disegni esecutivi dell'opera appaltata, precisi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, stabilendo adeguate penalità nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

b) la revisione dei prezzi di appalto sia ammessa e regolamentata per il computo coi criteri fissati dalle leggi in vigore per i lavori appaltati dalle pubbliche Amministrazioni.

c) i singoli capitolati precisino che le imprese sono rigorosamente tenute ad applicare tutte le norme di legge e di contratto collettivo di lavoro.

d) le controversie non potute definire in sede amministrativa, escluse quelle riferentisi alla revisione dei prezzi, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comitato su proposta del Consiglio direttivo, uno dall'appaltatore, ed il terzo con funzioni di Presidente, di accordo fra le parti, o, nel disaccordo di queste, dal Presidente della Corte di Appello nella cui giurisdizione si svolge il lavoro.

Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto, a meno che le parti d'accordo conferiscano loro i poteri di amichevole compositore.

e) siano chiaramente precisate le condizioni di pagamento e ritenute di garanzia, indicate al punto 14, per conseguire snellezza di procedura e sollecitudine di versamento dalla Gestione I.N.A.-Casa.

22 - Gli appalti, sia da parte delle stazioni appaltanti di cui al punto 6, sia da parte della Gestione I.N.A.-Casa nel caso di esecuzione diretta dei lavori, saranno fatti per mezzo di licitazione privata ad offerta segreta.

L'aggiudicazione sarà fatta in sede di gara, subito dopo l'apertura delle offerte ricevute.

Il metodo da seguirsi normalmente per la gara sarà quello delle medie compensate: la Commissione che deve giudicare l'appalto, e della quale dovrà far parte un rappresentante del Consiglio direttivo, compila, in assenza dei concorrenti, e chiude in busta sigillata, la scheda segreta coi ribassi minimo e massimo desunti dalle indicazioni dei singoli componenti; indi il Presidente, alla presenza dei concorrenti, apre e legge le offerte ricevute. Quelle che risultano fuori del minimo e del massimo vengono escluse: indi si fa la media delle offerte rimaste in gara, media che a sua volta viene mediata coi massimo della scheda segreta. Il lavoro viene aggiudicato a chi più si è

avvicinato, in eccesso, con la sua offerta a tale ultima media.

Il Consiglio ha però facoltà di autorizzare il metodo della migliore offerta quando lo ritenga particolarmente adatto alla natura dei lavori da appaltare ed alle caratteristiche delle imprese concorrenti.

Il metodo della migliore offerta sarà invece sempre applicato agli eventuali appalti sussidiari (ascensori, impianti idrico-sanitari, elettrici, serramenta, ecc.).

Il Comitato deve essere informato tempestivamente del luogo e della data delle singole gare, in modo da poter eventualmente inviare un suo rappresentante ad esercitare funzioni di vigilanza.

Chiusa la gara e firmato il verbale relativo, vengono restituiti, seduta stante, i depositi alle imprese non rimaste aggiudicatrici.

Il contratto a forfait potrà essere autorizzato dal Consiglio direttivo, quando si abbiano garanzie di progetti e di modalità di appalto e di capitolato tali da assicurare la inamovibilità delle condizioni di forfait.

Il Consiglio direttivo potrà pure autorizzare l'appalto-concorso, quando si tratti di realizzare particolari soluzioni costruttive od urbanistiche: in tal caso il Consiglio nominerà una Commissione giudicatrice.

Il numero delle imprese da invitare ad ogni singola gara sarà proporzionato all'entità del lavoro, ma non mai inferiore a 15, e dovrà comprendere sempre almeno tre imprese a carattere nazionale ed altrettante cooperative o consorzi di cooperative.

Alle gare saranno invitate ditte di fiducia della stazione appaltante, nonchè altre imprese che ne facciano domanda e per cui venga riconosciuta, attraverso la documentazione presentata, l'idoneità a concorrere.

Una stessa impresa non potrà restare aggiudicataria di più di due gare nella stessa provincia.

L'entità dei lavori oggetto di ciascuna gara sarà stabilita dal Consiglio direttivo, ripartendo eventualmente in lotti l'importo dei lavori affidati ad una medesima stazione appaltante.

23 - Le stazioni appaltanti di cui al punto 6, dovranno provvedere, sotto la loro responsabilità, a tut-

to il complesso delle operazioni inerenti alla conduzione dell'appalto, a partire dalla gara fino all'assistenza al collaudo.

Pertanto gli Enti stessi dovranno provvedere, oltre all'assistenza giornaliera, alla direzione, contabilità e liquidazione dei lavori, assistenza al collaudo ed a quant'altro necessario in linea tecnica ed in linea amministrativa per dare le opere completamente ultimate ed in condizione di perfetta abitabilità alla Gestione I.N.A.-Casa.

Tali prestazioni saranno compensate dalla Gestione I.N.A.-Casa alle stazioni appaltanti secondo una percentuale variabile in funzione dell'importo dei lavori di ciascun lotto.

Le aliquote da applicarsi all'importo delle opere per stabilire il compenso per le prestazioni di cui al 2° comma del presente punto sono le seguenti:

imp. in mil.	20	20	40	50	100	150	200	500
aliq. perc.	3,70	3,50	3,30	3,10	2,60	2,25	2,—	1,60

Qualora più lotti nello stesso Comune siano affidati ad una medesima stazione appaltante, il compenso spettante in base alle aliquote di cui sopra verrà decurtato, per tutti i lotti affidati, di una percentuale pari a 6, 12, 18, 24% rispettivamente nel caso della assegnazione di 2, 3, 4, 5 lotti.

Nell'affidamento degli incarichi di stazione appaltante in una stessa provincia, qualora i lavori raggiungano i 150 milioni e vi sia l'offerta di più stazioni appaltanti, l'incarico per ciascun Ente non potrà superare l'importo del 60% della somma complessiva da investire nella provincia per il Piano sperimentale di 10 miliardi.

24 - Il Consiglio direttivo, a mezzo di propri incaricati, provvede al controllo delle opere eseguite a cura delle stazioni appaltanti di cui al punto 6, e ciò sia per quanto riguarda la rispondenza delle opere alle norme contrattuali ed edilizie, sia per quanto concerne l'erogazione dei fondi ed il versamento dei contributi statali maturati.

Il Comitato di attuazione, oltre ad eventuali interventi diretti, eserciterà la sua funzione di vigilanza richiedendo al Consiglio direttivo di effettuare controlli od interventi particolari.

I collaudi delle opere verranno eseguiti da ingegneri od architetti nominati dal Consiglio scegliendoli da un elenco che sarà compilato, su presentazione dei Consigli degli Ordini professionali, di intesa fra il Comitato di attuazione ed il Consiglio stesso.

Per le opere eseguite in gestione diretta dall'I.N.A.-Casa la funzione di collaudo verrà esercitata direttamente dal Comitato a mezzo di un suo incaricato.

Per i complessi edilizi di importo superiore ai 250 milioni di lire, si costituiranno Commissioni di collaudo, ai cui lavori potrà presenziare anche un rappresentante del Comitato.

Al termine di ogni lavoro il Consiglio direttivo trasmetterà al Comitato di attuazione una relazione, corredata di tutti gli atti relativi, indicando inoltre le eventuali riserve avanzate dall'impresa: in merito a queste ultime il Comitato prenderà le sue deliberazioni su proposte motivate del Consiglio direttivo.

25 - Al fine di contenere in modo assoluto il costo totale a vano delle costruzioni del Piano iniziale entro il limite di L. 400.000, lasciando un margine per imprevisti del 5%, il costo preventivo delle costruzioni non dovrà superare le 380.000 lire a vano, tenuto conto delle spese di progetto, direzione e liquidazione dei lavori.

26 - Le domande presentate dalle aziende e dalle cooperative che intendono avvalersi delle facoltà di provvedere direttamente alla costruzione di case per i propri dipendenti o soci, dovranno essere corredate da un elaborato comprendente una planimetria dell'area prescelta con indicazione in pianta del lotto o dei lotti da eseguire e da una succinta relazione precisante la cubatura delle costruzioni, il numero dei vani previsti ed il costo unitario preventivato per vano e per mc. tenendo presente che il costo unitario di ogni vano non potrà essere tenuto, a calcolo, per un importo superiore a quello fissato dal punto 25.

Accolta la domanda dal Comitato, nei limiti da esso stabiliti, le aziende e cooperative provvederanno a presentare entro 25 giorni dalla comunicazione, il progetto esecutivo informato ai criteri stabiliti al punto 8. La spesa ivi preventivata potrà risultare anche superiore a L. 400.000 a vano, ma in tal caso la co-

struzione sarà autorizzata soltanto se le aziende o cooperative si impegneranno ad assumere in proprio, con le modalità che saranno precisate dal Consiglio direttivo, il supero che risulterà a consuntivo rispetto al limite massimo di 400.000 lire a vano.

27 - Le aziende o cooperative potranno provvedere, in relazione alla loro struttura, all'esecuzione delle costruzioni:

a) a mezzo di appalto, attenendosi alle norme stabilite al successivo punto 28.

b) in gestione diretta su presentazione di progetto dettagliato e completo di estimativo, indicando il forfait in base al quale l'azienda o cooperativa si dichiara disposta ad assumere l'impegno di costruzione. Tale offerta verrà esaminata dal Consiglio direttivo e, qualora venisse giudicata più onerosa dei costi effettivi risultanti dalle costruzioni dello stesso tipo eseguite dalle stazioni appaltanti di cui al punto 6, l'azienda o cooperativa sarà invitata ad adeguarsi ai prezzi; in caso di mancata accettazione di tale invito, l'offerta verrà respinta.

La costruzione in gestione diretta dovrà rispettare le norme di cui al successivo punto 29.

28 - Le aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente case per i propri dipendenti o soci e che vi provvedono a mezzo di appalto dovranno osservare le norme seguenti:

a) adozione di un capitolato tipo già approvato per le stazioni appaltanti di cui al punto 6, per costruzioni nella stessa provincia, salvo che intendano servirsi del proprio capitolato, il quale in tal caso dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio direttivo. In quest'ultima eventualità restano ferme le disposizioni di cui al punto 21;

b) licitazione privata ad offerta segreta tra imprese da invitarsi coi criteri ai comma 10, 11, 12 del punto 22.

29 - La gestione diretta nel piano sperimentale è limitata al caso di aziende o cooperative che eseguono il lavoro in diretta amministrazione, cioè con personale assunto direttamente e materiali acquistati direttamente.

L'adozione della medesima potrà anche essere limitata ad una o più parti delle opere, escorporandole dall'appalto generale, il quale dovrà invece attuarsi attraverso gara, come al punto precedente.

Nel caso di gestione diretta, le aziende dovranno dimostrare di avere assunto, in occasione dei lavori stessi, del personale all'infuori di quello già occupato nell'azienda in modo da non frustrare quella funzione di sollievo della disoccupazione, che è il fine fondamentale del piano; possono tuttavia servirsi del proprio personale quelle aziende che nella normale attività adempiono tali lavori.

30 - Mentre non sono dovuti, in caso di gestione diretta a fronte di forfait, compensi per progetto e direzione lavori, in caso di appalto spettano alle aziende gli stessi compensi fissati per le stazioni appaltanti.

31 - Qualunque sia il sistema di esecuzione adottato, le aziende cooperative saranno pienamente responsabili verso la Gestione I.N.A.-Casa sia della rispondenza delle opere al progetto approvato ed alle autorizzazioni ricevute, sia dell'impiego dei fondi di cui hanno avuto la disponibilità, sia infine della esecuzione delle opere stesse a regola d'arte.

In conformità di quanto stabilito nel punto 13 e nel 2, 3 comma del punto 15, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di provvedere a mezzo di propri incaricati, alla vigilanza ed al controllo delle opere eseguite dalle aziende o cooperative, anche per quanto concerne il versamento dei contributi statali maturati.

32 - Per il collaudo delle opere indicate ai precedenti punti valgono le norme stabilite al 3 e 5 comma del punto 24.

Il collaudatore dovrà, fra l'altro, accertare se la opera corrisponde alle condizioni e prescrizioni del progetto approvato e dei patti convenuti.

33 - Al fine di assicurare che i contributi raccolti in varie località tra i dipendenti di una stessa azienda, vengano impiegati in costruzioni ripartite secondo le effettive esigenze dei dipendenti, la scelta delle località di cui al punto 16, dovrà risultare:

a) approvata dall'Assemblea col voto favorevole

di almeno la metà dei soci, o per referendum, se la domanda di costruzione diretta è avanzata da una cooperativa;

b) concordata preventivamente tra direzione dell'azienda e Commissioni Interne se la domanda è avanzata da una o più aziende.

34 - I rapporti tra la Gestione I.N.A.-Casa e le aziende e cooperative saranno regolati da apposito disciplinare.

Ecco fissate dal Comitato di attuazione, in 34 punti, le norme regolatrici del Piano iniziale. Nel riportarle integralmente, devesi però far notare che alcune di esse, adottate prima della emanazione dei Decreti Presidenziali 22 giugno 1949, n. 340, e 4 luglio 1949, n. 436. debbono ritenersi modificate, in quanto difformi, dalla disciplina dettata dai decreti stessi.

II. - COSTRUZIONI PREVISTE NEL PIANO INIZIALE.

Il Comitato di attuazione, dopo di aver fissate le linee generali del Piano e dopo di aver posto le norme che ne debbono regolare lo svolgimento e l'attuazione, è passato ad assegnare le costruzioni agli enti incaricati e alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. II, primo comma, della legge, o ad autorizzare le aziende e le cooperative a costruire direttamente, rispettivamente per i propri dipendenti o soci, ai sensi dell'art. II, secondo comma, della legge stessa.

Nelle assegnazioni sono state tenute distinte le costruzioni da fare nei capoluoghi di provincia da quelle da farsi, invece, nei centri minori.

Le assegnazioni di costruzioni, in milioni di lire, distinte per i soggetti incaricati delle costruzioni e per località risultano dalla seguente tabella:

CIRCOSCRIZIONI

CAPOLUOGHI

CENTRI MINORI

	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende e cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministratz.	Totale	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende e cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministratz.	Totale
Alessandria	50	48	24	122	—	79,7	24	103,7
Asti	50	46,4	—	96,4	—	—	—	—
Cuneo	—	—	—	—	—	164	—	164
Novara	—	53,2	16	69,2	—	183,1	—	183,1
Torino	500	1384,2	45	1919,2	50	408,1	24	482,1
Vercelli	—	—	—	—	—	318,8	—	318,8
PIEMONTE	600	1531,8	85	2216,8	50	1153,7	48	1251,7
VALLE D' AOSTA	50	200	24	274	—	21	—	21
Bergamo	—	134,7	—	134,7	—	293,1	—	293,1
Brescia	100	85,7	—	185,7	—	449,4	16	465,4
Como	—	175	20	195	—	768,4	24	792,4
Cremona	—	—	24	24	—	26	—	26
Mantova	—	15	—	15	—	11	—	11
Milano	1000	1529,4	90	2619,4	200	860,5	—	1060,5
Pavia	—	138,8	—	138,8	—	70,7	—	70,7
Sondrio	—	24	—	24	—	14	—	14
Varese	—	47	—	47	—	230,5	24	254,5
LOMBARDIA	1100	2149,6	134	3383,6	200	2723,6	64	2987,6

	CIRCOSCRIZIONI				CAPOLUOGHI				CENTRI MINORI			
	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministrazioni.	Totale	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministrazioni.	Totale	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministrazioni.	Totale
Bolzano	50	58,8	—	108,8	—	—	—	15,3	—	—	15,3	
Trento	50	8,8	—	58,8	—	—	—	52,5	24	—	76,5	
TRENTINO ALTO ADIGE	100	67,6	—	167,6	—	—	—	67,8	24	—	91,8	
Belluno	—	33,9	24	57,9	—	—	—	11,8	—	—	11,8	
Padova	200	44,3	—	244,3	—	—	—	59,5	—	—	59,5	
Rovigo	—	6,8	—	6,8	—	—	—	18	—	—	18	
Treviso	50	11,6	—	61,6	—	—	—	44,2	24	—	68,2	
Venezia	300	113	45	458	—	—	—	247,5	24	—	271,5	
Verona	200	16,8	45	261,8	—	—	—	—	24	—	24	
Vicenza	50	52,9	—	102,9	—	—	—	355	—	—	355	
VENETO	800	279,3	114	1193,3	—	—	—	736	72	—	808	
Gorizia	—	—	—	—	—	—	—	21,9	—	—	21,9	
Udine	100	11,6	—	111,6	—	—	—	145	—	—	145	
FRIULI-VENEZIA G.	100	11,6	—	111,6	—	—	—	166,9	—	—	166,9	

Genova	500	1125,2	45	1670,2	50	11	16	77
Imperia	—	—	—	—	50	—	24	74
La Spezia	200	34,5	—	234,5	—	15	—	15
Savona	—	108,5	—	108,5	—	73,6	—	73,6
<hr/>								
LIGURIA	700	1268,2	45	2013,2	100	99,6	40	239,6
<hr/>								
Bologna	300	131,1	56	487,1	50	—	—	50
Ferrara	100	16,8	—	116,8	—	—	—	—
Forlì	—	10,7	—	10,7	100	10,8	32	142,8
Modena	—	25,8	45	70,8	—	—	—	—
Parma	—	27,5	—	27,5	50	—	—	50
Piacenza	—	15	—	15	—	—	—	—
Ravenna	—	6	—	6	50	7,8	—	57,8
Reggio Emilia	—	82,2	—	82,2	—	30	—	30
<hr/>								
EMILIA-ROMAGNA	400	315,1	101	816,1	250	48,6	32	330,6
<hr/>								

	CIRCOSCRIZIONI					CAPOLUOGHI					CENTRI MINORI					
	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende e cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministratz.	Totale	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende e cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministratz.	Totale	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende e cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministratz.	Totale	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende e cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministratz.	Totale
	A	B	C	D	E	F	G	H								
Arezzo	—	—	—	—	24	14	—	39								
Firenze	300	89,7	48	437,7	50	28	—	78								
Grosseto	—	—	—	—	50	111,8	—	161,8								
Livorno	100	125,6	—	225,6	—	220,4	—	220,4								
Lucca	—	12	—	12	50	—	—	50								
Massa Carrara	50	31,4	—	81,4	100	—	—	100								
Pisa	200	—	48	248	25	58	—	83								
Pistoia	—	—	—	—	—	—	—	—								
Siena	—	—	—	—	50	14	—	64								
TOSCANA	650	258,7	96	1004,7	350	446,2	—	796,2								
Perugia	—	—	—	—	—	39	—	39								
Terzi	150	281	—	431	—	14	—	14								
UMBRIA	150	281	—	431	—	53	—	53								
Ancona	150	24,8	24	198,8	—	46	—	46								
Ascoli Piceno	—	5,4	—	5,4	—	—	—	—								
Pesaro Urbino	100	6	—	106	—	18	—	18								
MARCHE	250	36,2	24	310,2	—	64	—	64								

Frosinone	50	—	—	50	—	17	—	17
Latina	—	—	—	—	25	—	—	25
Rieti	50	18,7	—	68,7	—	—	—	—
Roma	800	357,4	104	1261,4	200	126	56	382
Viterbo	50	—	24	74	—	—	24	24
LAZIO	950	376,1	128	1454,1	225	143	80	448
Campobasso	—	—	—	—	50	—	—	50
Chieti	—	—	—	—	75	—	—	75
Pescara	100	7,2	24	131,2	—	18,9	—	18,9
ABRUZZI-MOLISE	100	7,2	24	131,2	125	18,9	—	143,9
Avellino	—	—	24	24	—	—	—	—
Benevento	100	—	24	124	—	—	—	—
Caserta	—	—	—	—	50	—	—	50
Napoli	700	614,8	90	1404,8	—	249,3	48	297,3
Salerno	150	24	24	198	—	35	—	35
CAMPANIA	950	638,8	162	1750,8	50	284,3	48	382,3

CIRCOSCRIZIONI

CAPOLUOGHI

CENTRI MINORI

	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende e cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministratz.	Totale	Costruzioni affidate ad Enti	Costruzioni dirette di aziende e cooperative	Costruzioni affidate a Pubbliche Amministratz.	Totale
Bari	300	46,5	45	391,5	—	5,7	72	77,7
Foggia	310	32,5	—	338,5	—	4,4	—	4,4
Taranto	150	—	—	150	—	—	—	—
PUGLIA	750	85	45	880	—	10,1	72	82,1
Matera	50	—	—	50	—	—	—	—
Potenza	50	—	—	50	—	—	—	—
BASILICATA	100	—	—	100	—	—	—	—
Catanzaro	—	—	61	61	—	16,6	—	16,6
Cosenza	100	—	16	116	—	—	—	—
Reggio Calabria	100	—	24	124	—	—	—	—
CALABRIA	200	—	101	301	—	16,6	—	16,6
Catania	200	—	69	269	—	—	—	—
Messina	300	25,4	24	349,4	—	—	—	—
Palermo	500	114,6	69	683,6	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—	—	—	24	24
SICILIA	1000	140	162	1302	—	—	24	24

Cagliari	200	—	16	216	—	177,5	—	177,5
Sassari	100	—	—	100	—	—	—	—
SARDEGNA	300	—	16	316	—	177,5	—	177,5
ITALIA SETTENTRIONALE	3850	5823,2	503	10176,2	600	5017,2	280	5897,2
ITALIA CENTRALE	2000	952	248	3200	575	706,2	80	1361,2
ITALIA MERIDIONALE	2100	731	332	3163	175	329,9	120	624,9
ITALIA INSULARE	1300	140	178	1618	—	177,5	24	201,5
TOTALE	9250	7646,2	1261	18157,2	1350	6230,8	504	8084,8

Siccome il costo massimo dei vani è fissato dalle norme legislative in L. 400.000 a vano, il numero di vani che potranno essere costruiti nel Piano iniziale si ottiene moltiplicando le assegnazioni in milioni di lire per 2,5. Si avranno così, complessivamente, 65.605 vani.

III. - RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI PER LE AZIENDE E COOPERATIVE CHE INTENDONO EFFETTUARE COSTRUZIONI DIRETTE DEL PIANO DEL PRIMO ANNO (Compilato dal Comitato di attuazione).

1) A sensi dell'art. 11 della Legge 28-2-1949, n. 43, le Aziende e Cooperative di lavoratori possono chiedere al Comitato l'autorizzazione a costruire direttamente case per i propri dipendenti od iscritti. Si rende noto, che qualsiasi costruzione diretta da parte di Aziende o Cooperative deve essere preventivamente autorizzata.

2) L'art. 9 del D.P.R. 22-6-1949, n. 340, stabilisce che l'importo delle costruzioni che possono essere autorizzate non deve superare l'ammontare complessivo risultante dal seguente conteggio riferito all'importo dei contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa dalla data di inizio dei lavori sino al 31-3-1956:

a) 9/10 dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dalle Aziende o Soci delle Cooperative;

b) 9/10 dei contributi corrispondentemente dovuti dalle Aziende presso le quali detti lavoratori prestano la loro opera;

c) contributo statale del 4,30% riferito all'ammontare di cui in a) e b);

d) contributo statale del 3,20% annuo (ovvero 2,20% per gli alloggi assegnati con promessa di vendita) riferito all'importo delle costruzioni eseguite e conteggiato dalla data di assegnazione di ciascun alloggio sino al 31-3-1956.

Non sono consentite integrazioni di questo massimale con erogazioni dal fondo comune.

3) Le Aziende e Cooperative che avranno ottenuto l'autorizzazione a costruire direttamente dovranno compiere le costruzioni entro il 31-3-1952 (art. 11

della legge 28-2-1949, n. 43); ogni anno però il Comitato è tenuto (art. 2 del D.P.R. 4-7-1949, Regolamento) a stabilire un termine entro il quale devono essere presentate le richieste delle aziende; questo termine per il 1° anno è stato fissato al 15 settembre 1949.

Pertanto le Aziende e Cooperative che abbiano predisposto un programma di costruzioni pluriennali possono presentare domanda al Comitato entro il 15 settembre 1949, precisando il programma costruttivo di ciascun anno, per ottenere l'approvazione complessiva.

Le Aziende e Cooperative che intendono presentare un programma parziale, limitato alle costruzioni da effettuarsi nel primo anno, potranno avanzare domanda entro la stessa data, senza pregiudizio delle autorizzazioni future, per la cui richiesta il Comitato fisserà successivamente il termine entro cui le medesime dovranno essere presentate per ciascun anno.

4) Le Aziende e le Cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni (art. 11 D.P.R. 22-6-1949, n. 340, e per tale anticipo non è previsto alcun indennizzo.

5) L'autorizzazione a costruire direttamente potrà essere concessa alle Aziende e Cooperative soltanto qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati e dalle stesse dovuti per i dipendenti delle Aziende e per i lavoratori soci della Cooperativa.

Dopo l'inizio dei lavori le Aziende potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo a sospendere il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale; similmente le Cooperative potranno essere autorizzate a riscuotere direttamente i contributi dalle Aziende o Amministrazioni presso cui prestano la loro opera i propri iscritti: (Art. 11 della legge 28-2-1949, n. 43).

Le somme recuperate mensilmente dalle Aziende e rispettivamente gli introiti delle cooperative alle singole scadenze contributive, integrati con i contributi di cui alle lettere c) e d) del punto 2) costituiranno il rimborso completo, salvo conguaglio delle somme anticipate.

Alle Aziende o Cooperative che siano autorizzate a costruire per un importo inferiore a quello massimo

calcolato al punto 2) potrà essere concessa la sospensione del versamento dei contributi in misura proporzionalmente ridotta (art. 10 del D.P.R. 22-6-1949, n. 340), cioè ripartendo l'importo autorizzato fra le scadenze contributive sino al 31-3-1956. Per favorire le Aziende e Cooperative che, presentando domanda parziale entro il 15-9-1949, si impegnano ad ultimare i lavori entro un anno dall'inizio, sarà concesso il recupero dell'importo anticipato per dette costruzioni entro il 31-3-1954.

6) Con l'adozione dei criteri di cui ai punti precedenti risultano abrogati il punto 16) ed il punto 18) delle Norme per l'attuazione del piano iniziale di costruzioni.

Restano valide tutte le altre norme emanate dal Comitato, ed in particolare quelle per i raggruppamenti di Aziende (punto 17 delle Norme).

Dovendo ogni Azienda assumere per la costruzione una responsabilità individuale, resta inteso che possono presentare domanda soltanto quelle Aziende i cui contributi, calcolati a sensi del punto 1), consentano almeno la costruzione di un alloggio.

7) Il termine del 15-9-1949 indicato al punto 3) per la presentazione delle domande di costruzione diretta nel piano del 1° anno non è suscettibile di deroga alcuna, poichè il Comitato intende tener conto di tali richieste per formulare il primo piano annuale.

Le Aziende o Cooperative che non avessero pronta per tale data la documentazione completa dovranno almeno precisare nella domanda:

numero dipendenti (o numero dei soci nel caso di Cooperative);

importo mensile contributi corrispondenti;

data prevista di inizio delle costruzioni;

impegno di ultimare i lavori entro un anno da tale data;

costo a vano preventivato;

importo autorizzazione richiesta;

disponibilità dell'area.

Per le Cooperative si dovrà allegare l'atto costitutivo.

Nel caso di raggruppamento di aziende, tali dati dovranno essere specificati per ciascuna azienda; così pure dovranno essere tenuti distinti i contributi rela-

tivi ai diversi stabilimenti qualora si tratti di Aziende che hanno parecchie sedi di lavoro.

Dovranno pure essere precisati separatamente il numero dei vani e l'importo previsto per le singole costruzioni nel caso in cui l'Azienda o la Cooperativa chieda di costruire in diverse località. In questa ultima eventualità dovrà essere esplicitamente dichiarato in quali località si intenda rinunciare all'utilizzo, totale o parziale, dei contributi che vi maturano a favore di costruzioni da effettuarsi in altre località.

Le Aziende e Cooperative già autorizzate a costruire nel piano sperimentale sono tenute ad indicare sulla domanda gli estremi dell'autorizzazione già ricevuta.

Le Aziende e Cooperative che avessero predisposto un programma di costruzioni per gli anni successivi sono invitate a farne cenno.

8) La documentazione completa dovrà in ogni caso essere fornita entro il 15 ottobre 1949, comprendendo:

— Descrizione dell'area secondo il modulo S.T. 5 con relativi allegati.

— Piano regolatore e piano urbanistico di stralcio o di ricostruzione in rapp. 1: 5.000 con indicazione di orientamento delle quote altimetriche, dei servizi pubblici (acquedotto, fognature, luce elettrica), della direzione dei venti dominanti e con la precisazione del lotto destinato alle costruzioni.

— Piano di distribuzione dei fabbricati nel lotto in rapp. 1: 500 con indicazione delle quote altimetriche, dell'orientamento, delle distanze dai confini e tra gli edifici, del numero dei piani e dell'altezza degli edifici degli accessi dalle strade, della sistemazione degli accessori collettivi (portineria, lavatoi, spazi comuni, spazi per giuochi, ecc.) e delle fognature.

— Attestazione del versamento dei contributi maturati.

— *Per alcune Aziende*: dichiarazioni eventuali delle Commissioni interne di quelle sedi di lavoro che rinunciano, in tutto o in parte, all'utilizzazione dei propri contributi a favore di altre.

Per le Cooperative:

— Atto notarile attestante il numero dei soci, ripartito per Azienda o Amministrazione;

— Dichiarazione delle Ditte che certifichino l'im-

porto dei contributi mensili dovuti per sè, e per i propri dipendenti soci della cooperativa.

— Garanzia bancaria per assicurare l'impegno di finanziamento della spesa nei 12 mesi (ovvero dichiarazione delle aziende dalle quali dipendono i soci con impegno di anticipare i contributi relativi ai medesimi nella misura occorrente per permettere il pagamento delle costruzioni entro l'anno).

— (*Eventuale*) verbale dell'assemblea dei Soci o referendum per la scelta delle località su cui dovranno sorgere le costruzioni, qualora la cooperativa abbia soci occupati in Comuni diversi.

9) Le Aziende e Cooperative che già sono state autorizzate a costruire nel piano sperimentale continueranno a beneficiare, per quanto riguarda la sospensione del versamento dei contributi, delle disposizioni di cui al punto 18 delle Norme sopra riportate. Per le ulteriori costruzioni che effettueranno nel primo anno a completamento del loro programma, saranno loro applicabili le disposizioni di cui al punto 5 del presente riassunto.

Tali disposizioni verranno applicate per l'intero importo alle Aziende e Cooperative già incluse nel piano sperimentale e che a sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22-6-1949, n. 340, siano state escluse dalla attuazione del piano stesso per non avere iniziato le costruzioni entro il termine del 15-9-1949.

10) In relazione ad alcune iniziative che sarebbero state assunte da Enti, Associazioni o privati per l'accentramento, con evidente carattere monopolistico, delle costruzioni edilizie del Piano I.N.A.-Casa, il Comitato di Attuazione precisa che iniziative del genere non soltanto sono del tutto estranee al Comitato stesso, ma in aperto contrasto con le decisioni da esso adottate.

Il Comitato pertanto invita le Aziende, le Cooperative ed i privati a rivolgersi direttamente alla Segreteria del Comitato.

11) Quando si debba procedere a trattative per la gestione diretta dei lavori da parte di cooperative o di aziende nei casi consentiti, il Consiglio direttivo dovrà stabilire il forfait, applicando opportuni ribassi rispetto ai costi realizzati per costruzioni della stessa

natura dagli Istituti per le Case Popolari viciniori o da altre stazioni appaltanti.

ESEMPIO: Aziende con 1000 dipendenti:

Importo mensile contributi:

Lavoratori	177.000	
Datore di lavoro	374.000	551.000
Inizio costruzioni: 1-11-49 (al 31-3-1956 mancano 77 mesi).		
Costo vano preventivato: L. 385.000 - Area fornita gratuitamente dal Comune.		
Ammontare massimo delle costruzioni autorizzabile (punto 2):		
a) $0,9 \times 77 \times 177.000 =$	L. 12.256.100	
b) $0,9 \times 77 \times 374.000 =$	L. 25.918.200	38.174.300
c) 4,30 di detto		1.641.500
		<hr/>
		39.815.800
d) $\frac{0,032 + 0,022}{2}$ 5,5 di detto (1)		5.912.650
		<hr/>
		<u>L. 45.728.450</u>

(cioè vani 119 ed a 30 alloggi, uno ogni trenta dipendenti).

1° CASO: L'azienda chiede nel primo anno l'autorizzazione per tutti i 45,7 milioni, che a consuntivo risultano p. es. 45,3 milioni.

a) e b) Il Consiglio concede l'autorizzazione a trattenere mensilmente l'intero ammontare dei contributi: se questi non variano, al 31-3-1956 l'Azienda avrà recuperato

$$77 \times 551.000 = L. 42.427.000$$

c) parallelamente all'avanzamento dei lavori la Gestione versa il contributo del 4,30% su detta cifra, pari a L. 1.824.360.

d) restano

$$L. 45.300.000 - 44.251.360 = L. 1.048.640.$$

(1) Per una Cooperativa si ridurrebbe a $0,022 \times 5,5$ pari a L. 4.817.700.

da pagarsi attraverso i versamenti semestrali di cui all'art. 22.

Al 31-3-1956 si farà il conguaglio fra le somme effettivamente recuperate dall'Azienda attraverso la 77^a mensilità ed i 42.427.000 previsti.

2^o CASO: l'Azienda chiede nel primo anno l'autorizzazione per soli 2/3 dell'importo massimo (un alloggio ogni 50 dipendenti) e domanda di beneficiare della concessione del ricupero entro le scadenze contributive dal novembre 1949 al marzo 1954:

Spesa autorizzata	L. 30.500.000
Somma recuperabile attraverso la sospensione dei contributi 55 × 551.000	L. 29.203.000
Differenza	<u>L. 1.297.000</u>

Siccome il 4,30% dei contributi corrisponde a Lire 1.255.730 restano L. 41.270 da recuperare attraverso il contributo di cui all'art. 22 o meglio attraverso il conguaglio finale.

INDICE ANALITICO

*Per materia con l'indicazione delle disposizioni della legge,
delle norme integrative e del regolamento.*

	PAG.
ACCESSORI	
— computo degli accessori rispetto ai vani art. 22, terzo comma, della legge	41
art. 27 del regolamento	43
AFFOLLAMENTO	
— indice di affollamento (ai fini della formazione del Piano) art. 10, quarto comma, della legge	34
— coefficiente di affollamento (ai fini dei criteri prefe- renziali) artt. 37 e 38 del regolamento	84
— coefficiente medio di affollamento (ai fini dei criteri preferenziali) artt. 37 e 38 del regolamento	84
AGEVOLAZIONI	
— sul costo delle costruzioni: ai fini del costo mas- simo art. 1, terzo comma, delle Norme integrative	45
— in materia fiscale v. esenzioni fiscali	
— in materia di onorari notarili v. esenzioni fiscali	
AGRICOLI	
— esclusione dal Piano ed esenzione dai contributi art. 5, lett. b), della legge	31
art. 26, quarto comma, delle Norme integrative	61
ALLOGGI	
— antigienici: ai fini dei criteri preferenziali art. 37, n. 4, del regolamento	84
— assegnazione degli alloggi - v. assegnazione V. aziende e cooperative	

— insufficienti ai bisogni - ai fini dei criteri preferenziali	
art. 37, n. 3, del regolamento	84
— lontani dai luoghi di lavoro - ai fini dei criteri preferenziali - art. 37, n. 6, del regolamento . . .	84
— tipi di alloggi - v. costruzioni	
v. assegnazione degli alloggi	
v. graduatoria	

AMMINISTRAZIONE DEGLI ALLOGGI

— Ente cui è affidata:	
a) per gli alloggi in locazione: art. 19, primo comma della legge, e art. 2, n. 6, del regolamento	39-69
b) per gli alloggi con promessa di vendita: art. 23 delle Norme integrative	59
— Comitati misti	
art. 11, ultimo comma, della legge	35
art. 24, delle Norme integrative	60
art. 2, n. 7, del regolamento	69
— modalità e condizioni	
art. 10, n. 2, del regolamento	73
— regolamento-tipo di condominio	
art. 23, secondo e terzo comma, delle Norme integrative	59
— quota spese generali	
art. 22, primo comma, delle Norme integrative e art. 10, n. 6, del regolamento	59-73
— spese generali, imposte, tasse, ecc.	
art. 22, ultimo comma delle Norme integrative	59
— spese di manutenzione ordinaria e straordinaria - riparto - art. 16 della legge, art. 23 Norme integrative	38-59
— destinazione dell'avanzo di amministrazione	
art. 15, primo comma, della legge	38

AMMINISTRAZIONI STATALI E PARASTATALI

— collaborazione nella predisposizione del Piano	
art. 5 delle Norme integrative	47
— incaricate di costruzioni per i dipendenti	
art. 11, primo comma, della legge	35
art. 3, primo comma, delle Norme integrative	46
— esenzioni da formalità in materia di contributi	
art. 25 del regolamento	80

APPALTI

— capitolati d'appalto	
art. 6 delle Norme integrative	48
art. 9 del regolamento	72

— appalto dei lavori art. 33 del regolamento	82
---	----

AREE

— espropriazione art. 23 della legge	41
art. 9, secondo comma, del regolamento	72
— scelta delle aree art. 31, del regolamento	82
— valore delle aree art. 1, terzo comma, delle Norme integrative	45

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

— in proprietà o in locazione artt. 13 e 14 della legge	37-38
— assegnazione alloggi costruiti da aziende e cooperative art. 11, secondo comma, della legge	35
— tipi di alloggi art. 10 secondo comma della legge	34
art. 27 del regolamento	80
— requisiti per l'assegnazione art. 13, primo comma, delle Norme integrative	53
art. 13, terzo comma, delle Norme integrative	53
— condizioni e modalità art. 10, n. 2, del regolamento	73
art. 1, n. 5, del regolamento	68
— criteri di preferenza nelle assegnazioni (classi e punteggio) art. 13 della legge	37
art. 37 del regolamento	84
— domande di assegnazione art. 13 delle norme integrative	53
art. 15, primo comma, delle Norme integrative	55
art. 2, n. 5 e art. 10, n. 1, del regolamento	69-73
art. 34, n. 5, e artt. 35 e 36 del regolamento	83
— graduatoria - formazione - pubblicazione - opposizione artt. 14, 15, 17 e 19 delle Norme integrative	54 a 57
art. 38 del regolamento	85
— commissione per la graduatoria art. 14 delle Norme integrative	54
— rinuncia alle prenotazioni art. 18, secondo comma, e art. 19 secondo comma. delle norme integrative	57
— divieto di locazione e sublocazione art. 21 delle Norme integrative	58
— divieto di uso diverso da quello di abitazione art. 21 delle Norme integrative	58

ASSICURAZIONE

— stipulazione di polizze	
art. 18 della legge	39
— morte dell'assegnatario non assicurato	
art. 17, primo comma, della legge	39

ASSOCIAZIONI POLITICHE

— esclusione dal Piano	
art. 26 delle Norme integrative	61

ATTI E DELIBERAZIONI

— atti del Comitato	
art. 2, terzo comma, della legge	28
— atti della Gestione	
art. 2, terzo comma, della legge	28
art. 12, del regolamento	75
— riduzione onorari notarili	
art. 40 delle Norme integrative	67
— riduzione tasse, di registro e ipotecarie	
v. esenzioni fiscali	
— esenzioni tasse di bollo	
v. esenzioni fiscali	

AZIENDE E COOPERATIVE AUTORIZZATE A COSTRUIRE PER I DIPENDENTI O SOCI

— facoltà di costruzioni dirette	
art. 11, secondo comma della legge	35
art. 2, n. 3, del regolamento	69
— una o più aziende congiuntamente	
art. 11, secondo comma, della legge	35
— revoca delle facoltà	
art. 10, terzo comma, delle Norme integrative	50
— assegnazione delle costruzioni	
art. 11 della legge	35
art. 6 delle Norme integrative	48
— massimo delle costruzioni dirette	
art. 9, secondo e terzo comma delle Norme integrative	49
— periodo delle costruzioni	
art. 11, secondo comma, della legge	35
— termini per la presentazione delle richieste	
art. 2, n. 3, del regolamento	69
— termine delle costruzioni	
art. 6 delle Norme integrative	48
— anticipo dei fondi per le costruzioni	
art. 11, primo comma, delle Norme integrative	51
— amministrazione delle case: Comitato misto	
art. 11, ultimo comma, della legge	35

— sospensione dei versamenti	
art. 11, terzo comma, della legge	35
art. 10, primo e secondo comma, delle Norme integrative	50
art. 10, penultimo comma, del regolamento	73
— versamento alle aziende e cooperative dei contributi statali	
art. 11, quarto comma, della legge	35
— rendiconto dei contributi non versati	
art. 10, secondo comma, delle Norme integrative	50
— rapporti debitori e creditori con la Gestione INA-Casa	
art. 11 delle Norme integrative	51
art. 10, n. 3, del regolamento	73
 AZIENDE GIORNALISTICHE ED EDITORIALI	
— interessate al Piano e quindi soggette al pagamento dei contributi	
art. 26 delle Norme integrative	61
 AZIONE GIUDIZIARIA	
— dopo esperimento di ricorso amministrativo	
art. 27, primo e secondo comma, della legge	43
 BARACCHE	
— baracche, alloggi di fortuna, ricoveri: ai fini dei criteri preferenziali	
art. 37, n. 1, del regolamento	84
 BILANCIO DELLA GESTIONE	
— compilazione secondo le direttive del Ministero del Tesoro e del Ministero del Lavoro	
art. 38 delle Norme integrative	66
— presentazione:	
al Min. Tesoro: art. 2, quinto comma, della Legge e art. 38 delle Norme integrative	28-66
al Parlamento: art. 2, ultimo comma, della Legge	28
al Min. Lavoro: art. 38 delle Norme integrative	66
— delibera del Consiglio direttivo	
art. 9 del regolamento	72
— relazione del Collegio dei revisori	
art. 4, ultimo comma, della Legge	30
art. 38 delle Norme integrative	66
— relazione del Comitato di attuazione	
art. 2, penultimo comma, della legge	28
art. 38 delle Norme integrative	66
art. 2, n. 1, del regolamento	69
— esercizio finanziario	
art. 19 del regolamento	78

CANONI DI AFFITTO

- v. locazione
- v. finanziamento del Piano

CAPITOLATI DI APPALTO

- capitolato generale e capitolati speciali
 - art. 6, secondo comma, delle Norme integrative 48
 - art. 9 del regolamento 72
- termini di inizio e ultimazione delle costruzioni
 - art. 6, terzo comma, delle Norme integrative . 48
- decadenza per inosservanza dei contributi
 - art. 6, ultimo comma, delle Norme integrative . 48
- penalità per ritardi nell'esecuzione dei lavori
 - art. 6, ultimo comma, delle Norme integrative . 48

CAPOFAMIGLIA

- riduzione del contributo
 - art. 9, ultimo comma, della Legge 34
 - art. 29, delle Norme integrative 63
 - art. 22 del Regolamento 79

CASSE MARITTIME

- incarico riscossione contributi INA-Casa
 - art. 7 della legge 32
 - art. 1 e segg. del decreto ministeriale sui contributi 88

CESSIONE DEGLI ALLOGGI

- requisiti e condizioni
 - a favore di altro lavoratore: art. 15, primo comma, della legge
 - che abbia pagato un'annualità di contributo: art. 15 della legge
 - che non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio: art. 15 della legge
 - che presti lavoro nella zona: art. 20 delle norme integrative
- che non sia proprietario di alloggio nella zona:
 - art. 20 delle Norme integrative
 - fatta da lavoratore, dopo un anno di occupazione dell'alloggio: art. 20 delle Norme integrative . 38-58
- domanda
 - art. 20 delle Norme integrative 58
- altre formalità
 - art. 20 delle Norme integrative 58
 - art. 10, n. 2, del regolamento 73
- effetti
 - art. 20 delle Norme integrative 58
- nullità della cessione
 - art. 15 secondo comma, della legge 38

COABITAZIONE

— ai fini dei criteri preferenziali art. 37, n. 2, del regolamento	84
---	----

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

— composizione art. 4, primo comma, della legge	30
— nomina art. 4, primo comma, della legge	30
— durata art. 4, terzo comma, della legge	30
art. 13, ultimo comma, del regolamento	75
— funzioni art. 4, ultimo comma, della legge	30
art. 13 del regolamento	75
— relazione al bilancio art. 2, quinto comma della legge	28
art. 13, n. 4, del regolamento	30
— indennità annua art. 18 del regolamento	77

COMITATO DI ATTUAZIONE

— istituzione art. 1 della legge	27
— sede art. 3 del regolamento	70
— presidente - nomina art. 1, terzo comma, n. 1 della legge	27
— voto art. 1, ultimo comma, della legge	27
— poteri art. 4 del regolamento	70
— indennità art. 18 del regolamento	77
— composizione art. 1, terzo comma, della legge	27
— nomina dei membri: art. 1, quinto comma, della legge	
— membri effettivi e membri supplenti: art. 1, quarto comma, della legge	
— designazioni dei rapp. dei datori di lavoro, lavoratori e altri enti ed amministrazioni interessate: art. 15 del regolamento	
— durata: art. 16 del regolamento	
— dimissioni: art. 16 del regolamento	
— nomina del successore: art. 16, ultimo comma, del regolamento	
— indennità di missione e gettoni di presenza: art. 18 del regolamento	27-76-77

— attribuzioni	
artt. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 19 e 27 della legge	27-28-29-33 34-35-39-43
artt. 3, 8, 12, 13, 24, e 38 delle Norme integrative	46-49-52-53-60-66
artt. 1 e 2 del regolamento	68-69
— convocazione	
art. 5 del regolamento	71
— validità delle riunioni	
art. 1, ultimo comma, della legge	27
art. 5 del regolamento	71
— intervento alle riunioni	
art. 17 del regolamento	77
— deliberazioni a maggioranza	
art. 5 del regolamento	71

COMITATO MISTO

— per l'amministrazione degli alloggi in locazione alle aziende	
art. 11, ultimo comma, della legge	35
art. 24, secondo e terzo comma, delle Norme integrative	60
— Comitato misto e Comitato di attuazione	
art. 24, ultimo comma, delle Norme integrative	60
art. 2, n. 7, del regolamento	69

COMMERCIO

— compresi gli studi commerciali e professionali e le amministrazioni di beni patrimoniali	
— interessati al piano e quindi soggetti ai contributi	
art. 5 lett. b) della legge	31
art. 26 delle Norme integrative	61

COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

— composizione	
art. 14 del regolamento	76
— attribuzioni	
art. 14 del regolamento	76

COMMISSIONI PROVINCIALI

v. assegnazione degli alloggi

CONSIGLIO DIRETTIVO

— presidente - art. 3, ultimo comma, della legge	
art. 8, art. 11, ultimo comma, e art. 17 del regolamento	29-72-75-77
— composizione - art. 8, primo comma, della legge	29

— designazioni - art. 15 del regolamento	76
— nomina - art. 3, secondo comma, della legge	29
— durata in carica - art. 3, secondo comma della legge e art. 16 del regolamento	29-77
— gettoni di presenza e indennità di missione art. 18 del regolamento	77
— poteri	
artt. 9 e 10 del regolamento	72-73
— convocazione	
art. 11 del regolamento	75
— riunioni e deliberazioni	
art. 11 del regolamento	75
— intervento alle riunioni	
art. 17 del regolamento	77

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

— dati e assistenza tecnica	
art. 5 delle Norme integrative	47

CONSORZI

— di cooperative incaricati delle costruzioni	
art. 11, primo comma, della legge	35
art. 3, primo comma, delle Norme integrative	46

CONTRIBUTI

— <i>dello Stato</i> : per finanziamento del Piano e per ammortamento degli alloggi	
misura - artt. 5 e 22 della legge	31-41
versamento e rate mensili - art. 7 della legge	32
anticipazioni - art. 25 della legge e art. 34 delle Norme integrative	42-65
conguaglio - art. 25 della legge e art. 35 delle Norme integrative	42-65
— <i>dei datori di lavoro</i> :	
misura - art. 5 della legge	31
sospensione dei versamenti - art. 11, terzo comma, della legge e art. 10, primo e secondo comma, delle Norme integrative	35-50
rendiconto dei contributi non versati - art. 10, secondo comma, delle Norme integrative	50
versamento - art. 33 delle Norme integrative e art. 26 del regolamento	64-80
— <i>dei lavoratori</i> :	
misura - art. 5 della legge	31
versamento per trattenuta - art. 7, secondo comma, della legge	32
riduzione per carico familiare - art. 9 terzo comma, della legge - art. 29 delle Norme integra-	

tive - artt. 22 e 23, lett. b), del regolamento	34-63-79
esenzioni - per età - art. 9, primo comma della legge e art. 21 del regolamento	34-78
ex tubercolotici - art. 9 della legge e art. 20 del regolamento	34-78
lavoratori del mare avvicendati - art. 9 della legge e art. 28 delle Norme integrative	34 63
lavoratori stagionali e occasionali - art. 9, secondo comma, della legge e art. 27 delle Norme integrative	34-63
lavoratori agricoli - art. 26, quarto comma, delle Norme integrative	61
portieri e personale domestico - art. 26, quarto comma, delle Norme integrative	61
ricoverati in istituti di pena - art. 26, quarto comma, delle Norme integrative	61
rinuncia alle esenzioni - art. 27 delle Norme integrative	63
elenchi dei lavoratori esentati - art. 23 del regolamento	79
elenchi di quelli che rinunciano - art. 24 del regolamento	79
attività economiche e categorie soggette a contribuzione: art. 26 delle Norme integrative	61
retribuzioni prese a base per i contributi - art. 5 della legge e artt. 30, 31 e 32 delle Norme integrative	31-63-64
aliquote contributive per i dipendenti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni - art. 33, ultimo comma, delle Norme integrative	64

CONTROVERSIE

— ricorsi al Comitato di attuazione, prima di adire l'Autorità giudiziaria	
art. 27 della legge	43
art. 37 delle Norme integrative	66

CONVENZIONI

— rapporti fra il Comitato, la Gestione e l'INA-Casa	
art. 8 della legge	33
art. 2, ultimo comma, delle Norme integrative	46
art. 9 n. 2 del regolamento	72
— approvazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per il Tesoro ed il Ministro dell'Industria e commercio	
art. 8, primo comma, della legge	33

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

- incaricate delle costruzioni
- art. 11, primo comma, della legge 35
- art. 3, primo comma, delle Norme integrative 46

COOPERATIVE

- v. Aziende
- differenza dalle aziende: gli alloggi costruiti sono tutti con promessa di vendita
- art. 11, secondo comma, della legge 35

CORTE DEI CONTI

- membro del Collegio dei revisori dei Conti
- art. 4, primo e secondo comma, della legge 30

COSTO DEI VANI

- elementi che lo costituiscono
- art. 1, primo comma, delle Norme integrative 45
- costo massimo
- art. 22 della legge 41
- art. 1, secondo comma, delle Norme integrative 45

COSTRUZIONI

- numero degli alloggi da costruire
- art. 3, primo comma, delle Norme integrative 46
- assegnazione delle costruzioni
- art. 6, primo comma, delle Norme integrative, 48
- art. 9, secondo comma, del regolamento 72
- enti incaricati
- art. 11 della legge 35
- art. 3 delle Norme integrative 46
- Costruzioni dirette delle aziende e cooperative
- v. aziende e cooperative
- costruzioni dirette della Gestione INA-Casa
- v. Gestione INA-Casa
- determinazione dei tipi e criteri generali di costruzione
- art. 1, n. 3, del regolamento 68-70
- art. 28 e 29 del regolamento 81
- tipi di alloggi
- art. 10, secondo comma, della legge 34
- art. 27 del regolamento 80
- ubicazione delle costruzioni
- art. 8 delle Norme integrative 49
- inizio di attuazione dei programmi di costruzione
- art. 30, secondo comma, del regolamento 81
- inizio e ultimazione dei lavori

art. 23, ultimo comma, della legge	41
art. 3, primo comma, delle Norme integrative	46
— direzione o gestione dei lavori	
art. 7, primo comma, delle Norme integrative	48
art. 9, secondo comma, del regolamento	72
— vigilanza dei lavori	
art. 7, secondo comma, delle Norme integrative	48
art. 9, secondo comma, del regolamento	72
— collaudi dei lavori	
art. 7, secondo comma, delle Norme integrative	48
art. 9, secondo comma, e art. 10, n. 3 del regolamento	72-73
— stato di avanzamento dei lavori	
relazione - art. 7, terzo comma, delle Norme integrative	48
concessione finanziamento - art. 10, n. 5, del regolamento	73
— finanziamento delle costruzioni	
art. 7, quarto comma, delle Norme integrative	48
art. 10, n. 3, del regolamento	73

CREDITO E ASSICURAZIONE

— comprese le imprese che gestiscono servizi tributari appaltati e gli istituti finanziari di qualsiasi natura	
— interessati al Piano e quindi soggetti ai contributi:	
art. 5 della legge	31
art. 26 delle Norme integrative	61
— autorizzazione ad acquistare obbligazioni INA-Casa	
art. 21, secondo comma, della legge	41

DATORI DI LAVORO

— rappresentanza	
in seno al Comitato di attuazione - art. 1, terzo comma, della legge	27
in senso al Consiglio direttivo - art. 3, primo comma, della legge	29
designazioni - art. 15 del regolamento	76
— contributi per il finanziamento del piano	
misura - art. 5 della legge	31
trattenuta - art. 7, secondo comma, della legge	32
versamento - art. 7, terzo comma, della legge	32
versamento - art. 26 del regolamento	80
accertamento e riscossioni - art. 7, quarto comma, della legge	32
comunicazione elenchi lavoratori soggetti integralmente o a contributo ridotto od esentati - art. 24	

del regolamento	79
sospensione dei versamenti per costruzioni dirette:	
art. 11 della legge	35

DECADENZA

— per morosità	
art. 17, secondo comma, della legge	39
art. 25 delle Norme integrative	60
art. 10, n. 5. del regolamento	73
— obblighi del subentrante	
art. 17, ultimo comma, della legge	39
— per violazione divieto di affitto o subaffitto o di uso diverso da abitazione	
art. 21 delle Norme integrative	58

DELEGA LEGISLATIVA

— per le norme integrative e complementari	
art. 28, secondo comma, della legge	43
— per il regolamento	
art. 28, primo comma, della legge	43

DIRIGENTI DI AZIENDA

— rappresentanza in seno al Comitato di attuazione	
art. 1, terzo comma, della legge	27
— interessati al piano e quindi soggetti ai contributi	
art. 26, delle Norme integrative	61

DISTRUZIONI BELLICHE

— ai fini della formazione del Piano	
art. 10, quarto comma, della legge	34

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

— requisiti per prenotarsi o per chiedere l'assegnazione in locazione	
art. 13 delle Norme integrative	53
— suddivisione delle domande	
art. 15 delle Norme integrative	55
— termine di presentazione	
art. 13, terzo comma, della legge	37
artt. 2, n. 5; art. 10, n. 1; e art. 35, secondo comma, del regolamento	69-73-83
— procedura per le domande	
art. 10, n. 1 e art. 35, secondo comma, del regolamento	73-83
— documenti allegati	
art. 5, terzo comma, del regolamento	69
— forma della domanda (moduli)	
art. 34, secondo comma, del regolamento	83

— presentazione agli uffici del lavoro, tramite aziende art. 34, ultimo comma, del regolamento	83
— pubblicità dei termini, procedura e documentazione art. 35, ultimo comma, del regolamento	83
— duplicità di domande art. 36, primo e secondo comma, del regolamento	83
— domande non prese in considerazione art. 36, ultimo comma, del regolamento	83

ENTI INCARICATI

— delle costruzioni art. 11, primo comma, della legge	35
art. 3 delle norme integrative	46
art. 2, n. 2, del regolamento	69
— gestione dei lavori art. 7, primo comma, delle norme integrative	48
— esclusione dall'incarico art. 3, secondo comma, delle norme integrative	46

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA LAVORATORI SPETTACOLO

— incarico riscossione contributi INA-Casa art. 7 della legge	32
art. 1 e seguenti D. M. sui contributi	88

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA STATALI

— incarico riscossione contributi INA-Casa art. 7 della legge	32
art. 3 D. M. sui contributi	90

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

— incarico riscossione contributi INA-Casa art. 7 della legge	32
art. 3, lett. c), del D. M. sui contributi	90

EREDI

— che subentrano nei diritti degli assegnatari art. 17 della legge	39
---	----

ESENZIONI FISCALI

— sui materiali impiegati art. 24, primo comma, della legge	42
— delle tasse di bollo e riduzione tasse di registro e ipotecarie	

art. 24, terzo comma, della legge	42
— sui fabbricati: esenzione venticinquennale	
art. 24, ultimo comma, della legge	42
— riduzione diritti notarili	
art. 40 delle Norme integrative	67

ESERCIZIO FINANZIARIO

— decorrenza	
art. 2 della legge	28
art. 19 del regolamento	78

ESPROPRIAZIONE

— delle aree edificabili per pubblica utilità	
art. 23, primo comma, della legge	41
— pronuncia del Prefetto	
art. 23, secondo e terzo comma, della legge	41
— promossa dal Consiglio direttivo	
art. 9, secondo comma, del regolamento	72

ETA

— esenzione dal Piano e dal pagamento del contributo	
art. 9, primo comma, della legge	34
art. 21 del regolamento	78

EX TUBERCOLOTICI

— esclusione dal Piano ed esenzione dai contributi	
art. 9, primo comma della legge	34
art. 20, del regolamento	78

FABBRICATI

— proprietari fabbricati: soggetti al Piano	
art. 26 delle norme integrative	61
— dipendenti dai proprietari di fabbricati (segretari, ragionieri, amministratori ecc.): soggetti al piano	
art. 26 delle Norme integrative	61
— portieri: esentati dal Piano	
art. 26 delle Norme integrative	61

FAMIGLIA

— carico familiare (ai fini della riduzione del contributo)	
art. 9, terzo comma, della legge	34
art. 29 delle Norme integrative	63
art. 22 del regolamento	79
— nucleo familiare	
art. 39, primo comma, del regolamento	86

FINANZIAMENTO DEL PIANO

— <i>contributi dello Stato</i>	
misura - artt. 5 e 22 della legge	31-41
versamento (tempo) - art. 7 della legge	32
anticipazione dei 15 miliardi annui - art. 25 della legge e art. 34 delle Norme integrative	42-65
conguaglio - art. 25 della legge e art. 35 delle Norme integrative	42-65
— <i>contributi dei datori di lavoro</i>	
misura - art. 5 della legge	31
— <i>contributi dei lavoratori</i>	
misura - art. 5 della legge	31
— <i>rate degli assegnatari di alloggi in proprietà dopo i primi sette anni del piano</i>	
art. 20 della legge	40
— <i>avanzi netti dell'amministrazione degli alloggi in locazione</i>	
art. 19, primo comma, della legge	39
— <i>imposta per appartamenti non congruamente abitati</i>	
art. 6 della legge	32
— <i>somme pagate a titolo di multa dai datori di lavoro</i>	
art. 26, secondo comma, della legge	43
— <i>obbligazioni</i>	
art. 21 della legge	41
art. 36 delle Norme integrative e art. 10 del regolamento	66-73
— <i>impiego dei fondi</i>	
art. 1, secondo comma, della legge	27
art. 1, n. 1, del regolamento	68

GESTIONE INA-CASA

— <i>costituzione</i>	
art. 2, primo comma, della legge	28
— <i>natura giuridica</i>	
art. 2, primo comma, della legge	28
— <i>organi della gestione</i>	
art. 7 del regolamento	71
— <i>presidente della gestione</i>	
elezione - art. 3, ultimo comma, della legge	29
art. 11, ultimo comma, del regolamento	75
poteri - art. 8 del regolamento	72
— <i>attribuzioni</i>	
art. 2, secondo comma, della legge	28
v. anche: Consiglio direttivo	
— <i>proprietà degli immobili</i>	
art. 12 della legge	37
— <i>passaggio della proprietà al termine della gestione</i>	
art. 19, secondo comma, della legge	39

— art. 2, n. 8 e art. 10, n. 4, del regolamento . . .	69-73
— costruzione diretta degli alloggi	
art. 3, secondo comma e art. 12, primo comma, delle Norme integrative	46-52
art. 2 n. 4 del regolamento	69
— amministrazione degli alloggi con promessa di vendita	
art. 23 delle Norme integrative	59
— vigilanza sulla gestione da parte del Ministero del Lavoro	
art. 2 quarto comma, della legge	28
— emissione delle obbligazioni v. finanziamenti	
— spese generali (da computarsi nelle rate mensili costanti degli alloggi in proprietà)	
art. 14, secondo comma, della legge	38
— controllo sulla gestione (da parte del Collegio dei revisori)	
art. 4, ultimo comma, della legge	30
art. 13, secondo comma, del regolamento	75
— vigilanza sui lavori	
art. 7, secondo comma, delle Norme integrative	48
— poteri in materia di assegnazione degli alloggi	
art. 16, delle Norme integrative	56
art. 10, n. 2, del regolamento	73
— organizzazione dei servizi e personale	
assunzione personale - art. 39 delle Norme inte- grative	67
art. 42 del regolamento	87
organizzazione dell'INA-Casa - art. 41 del rego- lamento	86

GRADUATORIA

— commissione provinciale: poteri	
artt. 14, 15 e 16 delle Norme integrative	54-55-56
— formazione della graduatoria	
art. 17, primo comma, delle Norme integrative	56
art. 38 del regolamento	85
— pubblicazione della graduatoria	
art. 17, secondo comma, delle Norme integrative	56
— opposizione	
art. 17, terzo, quarto e quinto comma, Norme integrative	56

INDUSTRIA

- compresa la piccola industria e le botteghe arti-
 giane: interessati al Piano e quindi tenute ai con-
 tributi

art. 5, lett. b) della legge	31
art. 26 delle Norme integrative	61

INGEGNERI

— rappresentanza	
in seno al Comitato d'attuazione - art. 1, terzo comma della legge	27
in seno al Consiglio direttivo - art. 3 primo comma della legge	29

ISPETTORATO DEL LAVORO

— vigilanza	
art. 7 del regolamento	71

ISTITUTI CASE POPOLARI

— incaricati delle costruzioni	
art. 11, primo comma, della legge	35
art. 3, primo comma, delle Norme integrative	46
— incaricati dell'amministrazione degli alloggi	
art. 19, primo comma, della legge	39
— passaggio in proprietà degli alloggi	
art. 19, secondo comma, della legge	39
— collaborazione nella predisposizione del Piano	
art. 5 delle Norme integrative	47

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

— collaborazione	
art. 5 delle Norme integrative	47

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

— direttore generale membro del Comitato di attuazione	
art. 1, terzo comma, della legge	27
— membro del consiglio direttivo	
art. 3, primo comma, della legge	29
— rapporti con la Gestione	
art. 8, primo, secondo e terzo comma, della legge	33
artt. 2, ultimo comma e 9, n. 2, del regolamento	69-72

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI

— incarico riscossione contributi INA-Casa	
art. 7 della legge	32
art. 3, lett. b), del D. M. sui contributi	90

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

— incarico riscossione contributi INA-Casa	
art. 7 della legge	32
art. 23 del regolamento	79
artt. 1, 2, 3 e 4 del D. M. sui contributi	88-89

I.N.C.I.S.

— incarico alle costruzioni	
art. 11, primo comma, della legge	35
art. 3, primo comma, delle Norme integrative	46
— incarico amministrazione alloggi	
art. 19, primo comma, della legge	39
— passaggio in proprietà	
art. 19, secondo comma, della legge	39

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GAS

— incarico riscossione contributi INA-Casa	
art. 7 della legge	32
artt. 1 e seguenti del D. M. sui contributi	88

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI

— incarico riscossione contributi INA-Casa	
art. 7 della legge	32
artt. 1 e seguenti del D. M. sui contributi	88

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

— incarico delle costruzioni	
art. 11, primo comma, della legge	35
art. 3 delle Norme integrative	46
— incarico riscossione contributi INA-Casa	
art. 7 della legge	32
art. 24 del regolamento	79
artt. 1 e seguenti del D. M. sui contributi	88

LAVORATORI

— rappresentanza	
in seno al Comitato di attuazione - art. 1, terzo comma, della legge	27
in seno al Consiglio direttivo - art. 3, primo comma, della legge	29
— contributi per il finanziamento del Piano	
misura - art. 5 della legge	31
versamento per trattenuta - art. 7, secondo comma, della legge	32
riduzioni per carico familiare - art. 9, terzo com-	

ma, della legge	34
art. 29 delle Norme integrative	63
artt. 22 e 23 del regolamento	79
— esenzioni	
per età - art. 9, primo comma, della legge	34
art. 21 del regolamento	78
ex tubercolotici - art. 9 della legge	34
art. 20 del regolamento	78
lavoratori del mare avvicendati - art. 9 della legge	34
art. 28 delle Norme integrative	63
lavoratori occasionali e stagionali - art. 9, se-	
condo comma, della legge	34
art. 27 delle Norme integrative	63
lavoratori agricoli - art. 26, quarto comma, delle	
Norme integrative	61
portieri e personale domestico - art. 26, quarto	
comma	61
ricoverati in istituti di pena - art. 26, terzo com-	
ma, delle Norme integrative	61

LOCAZIONE

— distinzione degli alloggi in proprietà e in locazione	
art. 13 della legge	37
— amministrazione degli alloggi in locazione	
art. 19, primo comma, della legge	39
— passaggio degli immobili in proprietà	
art. 19, secondo comma, della legge	39
— canoni di locazione	
art. 19, ultimo comma, della legge	39
art. 40 del regolamento	86
— divieto di locazione e di sublocazione	
art. 21 delle Norme integrative	58

MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI

— ordinaria e straordinaria degli alloggi in proprietà	
art. 16 della legge	38

MARITTIMI AVVICENDATI

— esclusione dal Piano ed esenzione dai contributi	
art. 9, primo comma, della legge	34
art. 28 delle Norme integrative	63

MINISTERO DELLE FINANZE

— rappresentanza nel Comitato di attuazione	
art. 1, terzo comma, della legge	27

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

— rappresentanza	
nel Comitato di attuazione - art. 1, terzo comma, della legge	27
nel Collegio dei revisori - art. 4, primo comma, della legge	30
— approvazione convenzioni INA-Casa	
art. 8 della legge	33

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

— nomina del presidente e dei membri del Comitato d'attuazione	
art. 1, terzo comma, della legge	27
— nomina del consiglio direttivo	
art. 3, secondo comma, della legge	29
— rappresentanza	
in seno al Comitato di attuazione - art. 1, terzo comma, della legge	27
in seno al Consiglio direttivo - art. 3, primo com- ma, della legge	29
in seno al Collegio dei revisori - art. 4, primo com- ma, della legge	30
— richiesta di designazione dei rappresentanti	
art. 1, terzo comma, della legge	27
art. 15, del regolamento	76
— collaborazione nella predisposizione del Piano	
art. 5, delle Norme integrative	47
— approvazione dei Piani di costruzione	
art. 2, delle Norme integrative	46
— approvazione e convenzioni passaggio in proprietà	
art. 19, secondo comma, della legge	39
— approvazione e convenzioni INA-Casa	
art. 8, della legge	33
— direttive bilancio e presentazione	
art. 38, delle Norme integrative	66
— vigilanza sulla Gestione INA-Casa	
art. 7, del regolamento	71

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

— nomina dei membri e del Presidente del Comi- tato di attuazione	
art. 1, terzo comma, della legge	27
— nomina dei membri del Consiglio direttivo	
art. 3, secondo comma, della legge	29
— rappresentanza	
in seno al Comitato di attuazione - art. 1, terzo comma, della legge	27
in seno al Consiglio direttivo - art. 3, primo com-	

ma, della legge	29
in seno al Collegio dei revisori dei conti - art. 4, primo comma, della legge	30
— collaborazione nella predisposizione del Piano art. 5 delle Norme integrative	47

MINISTERO DEL TESORO

— rappresentanza in seno al Comitato d'attuazione - art. 1, terzo comma, della legge	27
in seno al Consiglio direttivo - art. 3, primo com- ma, della legge	29
in seno al Collegio dei revisori - art. 4, primo comma, della legge	30
— approvazione bilancio Gestione INA-Casa art. 2, quinto comma, della legge	28
— nomina del Consiglio direttivo - art. 3, secondo comma, della legge	29
del Collegio dei revisori dei conti - art. 4, primo comma, della legge	30
— poteri in materia di obbligazioni art. 21 della legge	41
art. 36 delle norme integrative	66
— approvazione convenzioni passaggio in proprietà art. 19, secondo comma, della legge	39
— approvazione convenzioni INA-Casa art. 8, primo comma, della legge	33

MOROSITA

— intimazione dell'ordine di pagamento art. 17, secondo comma, della legge	39
— decadenza per morosità art. 17, secondo comma, della legge	39
— obblighi del subentrante art. 17, ultimo comma, della legge	39

OBBLIGAZIONI

— emissione art. 21 della legge	41
art. 36 delle Norme integrative	66
art. 10, ultimo comma, del regolamento	73

OPPOSIZIONI

v. assegnazione degli alloggi
v. anche: graduatoria

ORDINE DEI MEDICI

- rappresentanza in seno al Consiglio direttivo
art. 3, primo comma, della legge 29

PAGAMENTO RATEALE

- degli alloggi con promessa di vendita
art. 14, della legge 38
- decorrenza delle rate
art. 14, terzo comma, della legge 38

PENALITÀ

- per i datori di lavoro che non pagano o non versano i contributi
art. 26, primo comma, della legge 43
- devoluzione delle multe ai fondi della Gestione
art. 26, secondo comma, della legge 43

PERSONALE

- assunzione diretta del personale della Gestione INA-Casa
art. 39, delle Norme integrative 67
art. 42, primo comma, del regolamento 87
- retribuzione
art. 42, secondo comma, del regolamento 87
- scadenza dei contratti
art. 42, ultimo comma, del regolamento 87

PIANO DI COSTRUZIONE

- piano tecnico finanziario: Comitato di attuazione
art. 1, secondo comma, della legge 27
art. 10, della legge 34
art. 1, n. 2, del regolamento 68
- approvazione del Piano
art. 2 delle Norme integrative 46
- durata
piano settennale - art. 10, primo comma, della legge 34
piani annuali - art. 10, terzo comma, della legge 34
piano iniziale - artt. 2, 3 e 4 delle Norme integrative 46-47
piani annuali oltre i sette anni - art. 20, della legge 40
- criteri da seguire nella formulazione del Piano
a) indice di affollamento - art. 10, quarto comma, della legge 34
b) distruzioni belliche - art. 10, quarto comma, della legge 34
c) costruzioni nell'Italia meridionale e nelle isole -

— art. 10, ultimo comma, della legge	34
— distinzione degli alloggi	
art. 10, primo e secondo comma, della legge	34
art. 27, del regolamento	80
— caratteristiche delle costruzioni	
art. 28, del regolamento	81
— ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale	
art. 10, terzo comma, della legge	34
art. 1, n. 4, del regolamento	68
— vigilanza sull'attuazione del Piano	
art. 1, secondo comma, della legge	27
art. 1, ultimo comma, del regolamento	68

PRENOTAZIONE

— domanda	
art. 13 delle Norme integrative	53
— termine di presentazione delle domande	
art. 2, n. 5 e art. 10, n. 1 del regolamento	69-73

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

— nomina del Presidente del Comitato di attuazione	
art. 1, terzo comma, della legge	27
— nomina del Comitato di attuazione	
art. 1, quinto comma, della legge	27
— nomina del consiglio direttivo	
art. 3, secondo comma, della legge	29

PROFESSIONISTI

— per la vigilanza sui lavori e per i collaudi	
art. 7, secondo comma, delle Norme integrative	48
— per la vigilanza generale sull'attuazione dei piani di costruzione	
art. 7, quarto comma, delle Norme integrative	48
— compenso	
art. 7, quarto comma, delle Norme integrative	48

PROFUGHI

— ai fini dei criteri preferenziali	
art. 37, n. 4, del regolamento	83

PROGETTI DI COSTRUZIONE

— esame del Consiglio direttivo	
art. 6 delle Norme integrative	48
artt. 9 e 32 del regolamento	72-82
— esame della Commissione tecnico-consultiva	
art. 14 del regolamento	76

PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI

— alloggi con promessa di vendita	
artt. 13 e 14 della legge	37-38
— requisito per l'assegnazione in proprietà: pagamento di una mensilità di contributi	
art. 13 della legge	37
— passaggio della proprietà degli alloggi destinati a locazione	
art. 19, secondo comma, della legge	39

RAPPRESENTANZE

— dei datori di lavoro - artt. 1 e 3, della legge	27-29
— dei lavoratori - artt. 1 e 3, della legge	27-29
— dei ministeri - artt. 1, 3 e 4, della legge	27-29-30
— designazioni - art. 15, del regolamento	76
— scelta delle associazioni - art. 15, del regolamento	76
— nomina - artt. 1, 3 e 4 della legge	27-29-30

RATE

— misura rate mensili costanti	
art. 14, secondo comma, della legge	38
— rata provvisoria	
art. 14, terzo comma, della legge	38
— contributo dello Stato dell'1%	
art. 22, ultimo comma, della legge	41
— obbligo del pagamento delle rate: decorrenza	
art. 14, terzo comma, della legge	38
— versamenti e decurtazione dei debiti	
art. 14, ultimo comma, della legge	38

REGOLAMENTO TIPO

— di condominio	
art. 23, secondo e terzo comma, delle Norme integrative	59
art. 10, n. 7, del regolamento	73

RETRIBUZIONI

— soggette a contributo	
art. 5, della legge	31
artt. 30, 31 e 32 delle Norme integrative	63-64
— retribuzioni convenzionali	
art. 33 delle Norme integrative	64
— variazioni delle retribuzioni e variazioni dei canoni di affitto	
art. 19, ultimo comma della legge	39

RICORSI

— amministrativi	
art. 27, della legge	43
art. 37, delle Norme integrative	66

RIPARTIZIONE ANNUALE

— delle costruzioni sul territorio nazionale	
art. 10, terzo comma, della legge	34
art. 1, n. 4, del regolamento	68

RISCATTO

— degli alloggi avuti in assegnazione con promessa di vendita	
art. 14, ultimo comma, della legge	38
— condizioni	
art. 10, n. 2, del regolamento	73
— versamenti oltre quelli mensili obbligatori	
art. 14, ultimo comma, della legge	38

SEGRETARIO

— del Comitato di attuazione	
nomina - art. 6 del regolamento	71
poteri - art. 6 del regolamento	71
compenso - art. 18 del regolamento	77
segreteria - art. 6 del regolamento	71
— del consiglio direttivo	
nomina - art. 12 del regolamento	75
poteri - art. 2, terzo comma, della legge e art. 12 del regolamento	28-75
compenso - art. 18 del regolamento	77

SFRATTO

— procedura di sfratto: ai fini dei criteri preferenziali	
art. 37, n. 5, del regolamento	84

SPESE GENERALI

— quota di spese generali per alloggi con promessa di vendita	
art. 22 delle Norme integrative	59

STAGIONALI

— esclusione dal piano ed esenzione dai contributi	
art. 9, secondo comma, della legge	34
art. 27, secondo comma delle Norme integrative	63

STRANIERI

- soggetti ai contributi
art. 26 delle Norme integrative 61

TIPIZZAZIONE

- tipi e criteri generali di costruzione
art. 1, n. 3, del regolamento 68
- caratteristiche delle costruzioni
art. 28 del regolamento 81
- tipizzazione razionale, estetica ed economica
art. 29 del regolamento 81

TRASPORTI E AUSILIARI DEL TRAFFICO

- interessati al Piano e soggetti ai contributi
art. 26 delle Norme integrative 61

UFFICI DEL LAVORO

- direttore: in seno alle commissioni provinciali
art. 14 delle Norme integrative 54
- funzionario: quale segretario della commissione
provinciale
art. 14 delle Norme integrative 54
- raccolta delle domande
art. 34 del regolamento 83

VANI

- e tipi di alloggi
art. 10, secondo comma, della legge 34
- e accessori
art. 22, terzo comma, della legge 41
- costo massimo dei vani
art. 22, primo comma, della legge 41
art. 1, primo e secondo comma, delle Norme in-
tegrative 45

*FINITO DI STAMPARE IL 10 SETTEMBRE 1949
PRESSO LA TIPOGRAFIA PALLOTTI - VIALE
DELLE MILIZIE, 26 - ROMA - PER CONTO
:: :: DELLA JANDI SAPI EDITORI :: ::*





Lire cinquecento



Corporate Heritage
& Historical Archive